



CITTA' DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI (GESTIONE AUTONOMA DI SEZIONI) ED AUSILIARI, DI PULIZIA, INTEGRATIVI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL GIARDINO DEI COLORI" PER IL BIENNIO EDUCATIVO 2024/2025 – 2025/2026 - CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO EDUCATIVO (A.E. 2026/2027).

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Premessa

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto ed organizzazione del servizio
- Art. 2 – Avvio dell'esecuzione del contratto, durata dell'appalto e periodo di svolgimento
- Art. 3 - Valore dell'appalto e base d'asta
- Art. 4 – Elementi essenziali inerenti l'organizzazione ed il funzionamento del servizio
- Art. 5 – Modalità di aggiudicazione
- Art. 6 – Requisiti di partecipazione
- Art. 7 - Sopralluogo
- Art. 8 – Consegna arredi, giochi, attrezzature e biancheria
- Art. 9 – Obiettivi del servizio e dell'affidamento
- Art. 10 – Prestazioni essenziali ed obblighi principali dell'aggiudicatario in relazione all'esecuzione, modalità organizzative e modalità di espletamento del servizio
- Art. 11 - Supporto sanitario e socio-sanitario per il servizio
- Art. 12 - Progetto educativo, piano gestionale e programmazione delle attività socio-educative – Standard minimi di qualità dei servizi educativi e migliorie
- Art. 13 – Caratteristica di servizio pubblico ed interruzione del servizio
- Art. 14 – Pulizia ed igiene ambienti: requisiti generali, materiali d'uso ed attrezzature
- Art. 15 – Ulteriori specifiche per il servizio di pulizia
- Art. 16 – Norme di prevenzione, sicurezza ed antinfortunistica sui luoghi di lavoro
- Art. 17 – Personale dell'aggiudicatario, rispetto delle norme in materia di personale, applicazione del CCNL
- Art. 18 – Requisiti specifici del personale
- Art. 19 – Formazione specifica per il personale con funzioni educative e gestione sociale
- Art. 20 – Reintegro del personale mancante
- Art. 21 – Direttore-coordinatore del servizio e Coordinatore organizzativo interno: figure di coordinamento e di riferimento
- Art. 22 - Clausola sociale
- Art. 23 – Obblighi del Comune
- Art. 24 – Diritto di controllo del Comune e qualità del servizio – attività di verifica di conformità delle prestazioni
- Art. 25 – Monitoraggio e valutazione
- Art. 26 – Rilievi, diffide e procedimento per l'applicazione delle penalità
- Art. 27 – Disciplina contrattuale – Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto
- Art. 28 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 29 - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento e in diminuzione
- Art. 30 – Profili economici del servizio
- Art. 31 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 32 – Polizza assicurativa
- Art. 33 – Sub affidamento del servizio e divieto di cessione del contratto
- Art. 34 – Clausola di riservatezza
- Art. 35 - Trattamento dati e privacy
- Art. 36 – Risoluzione e recesso
- Art. 37 - Quantificazione del danno e clausola di salvaguardia
- Art. 38 - Recesso del committente
- Art. 39 – Garanzia definitiva
- Art. 40 - Adempimenti successivi all'aggiudicazione, stipula del contratto ed avvio dell'esecuzione
- Art. 41 – Accordi operativi
- Art. 42 – Riferimento a norme vigenti

Premessa

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto dei servizi educativi (con gestione autonoma di alcune sezioni con estensione di orario) ed ausiliari (stiro, bucato, rammendo, sorveglianza, ...), di pulizia, integrativi e di supporto al personale educativo, ricompresi nei servizi comunali per la prima infanzia svolti presso l'Asilo nido "Il Giardino dei colori" del Comune di Cornedo Vicentino.

L'appalto riguarda l'insieme delle prestazioni educative, ausiliarie, funzionali, gestionali ed amministrative necessarie al funzionamento del Nido attraverso, in particolare, la gestione educativa di alcune sezioni del servizio per la prima infanzia e dei servizi ausiliari connessi, da realizzarsi da parte dell'affidatario per conto del Comune di Cornedo Vicentino, in costante integrazione e collaborazione con il personale educativo comunale e gli uffici competenti, nonché con il progetto educativo del Nido, nel quadro della politica generale e formativa della prima infanzia dell'Ente locale, e con la supervisione/supporto del Coordinatore/referente psicopedagogico esterno incaricato dall'Ente.

Tale servizio, inteso come servizio socio-educativo di interesse pubblico, deve essere svolto dall'appaltatore con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste nel presente Capitolato, nei Regolamenti comunali vigenti, nonché nel progetto presentato in sede di offerta e nel rispetto della normativa regionale.

La natura pubblica del servizio colloca in capo all'Amministrazione le funzioni generali di programmazione, gestione e direzione di esso e la valutazione delle finalità di pubblico interesse con conseguente potere di modificare le clausole dell'accordo e le modalità di erogazione del servizio anche unilateralmente in funzione di mutate condizioni di contesto e di evoluzione dei bisogni.

Il servizio oggetto del presente appalto, rivestendo carattere di interesse pubblico, non può essere sospeso o abbandonato a nessun titolo, parzialmente e/o momentaneamente.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina la gestione di servizi sociali e assimilati elencati all'Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 ("*Servizi sociali vari*" - CPV 85320000-8).

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 127 del D.lgs. n. 36/2023, viene indetta, per i servizi in oggetto da svolgersi presso l'Asilo nido comunale "Il Giardino dei colori", una procedura aperta.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto ed organizzazione del servizio

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi educativi (con gestione autonoma di due sezioni (4 gruppi di lavoro) con anticipo ed estensione di orario) ed ausiliari, di pulizia, integrativi e di supporto al personale educativo (sorveglianza) dell'Asilo nido comunale, da effettuarsi presso la struttura di seguito indicata, per la quale sono specificate caratteristiche, ubicazione e capienza, nonché utenza servita:

Tipologia di servizio socio-educativo	Ubicazione	Capacità ricettiva	Ulteriore 20%
Asilo Nido (3 – 36 mesi)	Via G. Marconi, n. 46 24/A		9

Come previsto dall'autorizzazione all'esercizio per il funzionamento del servizio (protocollo n. 8619/2020), al fine del pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio medesimo, il numero di ammissioni può essere elevato in misura non superiore al 20%, di cui fino ad un massimo di dieci (10) lattanti. Sono in ogni caso fatte salve le diverse determinazioni che si rendessero necessarie in base alle richieste dell'utenza ed alle domande di anno in anno pervenute, alla disponibilità

di bilancio ed a misure di sicurezza e, pertanto, si precisa che il numero degli utenti sopra indicato ed il numero delle sezioni conseguenti non costituisce obbligo contrattuale. L'affidamento del servizio avviene unitariamente con riguardo ad un solo soggetto.

L'appalto ha ad oggetto, nel rispetto dei requisiti organizzativi/gestionali dei servizi educativi per la prima infanzia previsti dalla normativa vigente (D.lgs. n. 65/2017 e normativa regionale di riferimento), l'affidamento di:

- gestione autonoma dei servizi educativi in due (2) delle tre (3) sezioni del servizio socio-educativo per la prima infanzia – Asilo Nido “Il Giardino dei colori”, al fine di garantire la continuità educativa. Le due sezioni sono composte da sedici (16) bambini ciascuna e sono suddivise, ciascuna, in due (2) gruppi di lavoro, per un totale di trentadue (32) bambini (numero variabile in base alle iscrizioni al servizio). Trattasi di una sezione (Sole e luna – 16 bambini, 2 gruppi di lavoro), con un gruppo di lavoro (6/8 bambini) in uscita alle ore 13:00 (part time) ed un gruppo di lavoro (6/8 bambini) che prosegue fino alle ore 16:00 (tempo pieno). La seconda sezione è a tempo pieno (Stelle – 16 bambini, 2 gruppi di lavoro), con entrambi i gruppi di lavoro in uscita alle ore 16:00. Tale servizio educativo nelle sezioni (*prestazione principale*) comprende anche la gestione del coordinamento organizzativo interno (responsabile interno), tramite un'educatrice a ciò appositamente incaricata e designata;
- servizio di anticipo alle ore 7:30 (secondo le richieste) e di estensione dell'orario fino alle ore 18:00 (attualmente un gruppo di lavoro sezione Stelle, ovvero secondo quante ammissioni con tali caratteristiche il Comune intende attivare di anno in anno);
- servizi ausiliari di supporto ai servizi educativi (es. assistenza al momento dell'ingresso dei bambini, portineria o centralino a supporto del personale educativo, in particolare nelle fasce orarie di consegna e ritiro dei bambini, etc.), comprese le prestazioni attinenti agli aspetti igienici e di sanificazione degli ambienti e dei locali, gli interventi di pulizia ordinaria, periodica e straordinaria (in occasione della chiusura e riapertura del servizio Nido all'utenza) dello stabile e delle aree esterne, degli arredi e dei materiali (giochi compresi) di proprietà del Comune di Cornedo Vicentino ed adibiti al servizio di Asilo nido, servizi ausiliari di stiro, bucato, rammendo, cucito, riassetto dopo i pasti e dopo il riposo pomeridiano ed altre attività accessorie (*prestazione secondaria*);
- servizio di gestione autonoma di ulteriore sezione/gruppo di lavoro di 6/8 bambini in casi eccezionali e temporanei;
- servizio di affiancamento del personale comunale nella gestione educativa in caso di necessità o bisogno;
- fornitura, a carico del soggetto aggiudicatario dell'appalto, di prodotti ed attrezzature per la pulizia e la sanificazione degli ambienti (prodotti igienizzanti, disinfettanti, etc.), prodotti per la pulizia e materiale di consumo (detersivi per lavatrice, etc.), come meglio specificato al relativo articolo del presente Capitolato. Il corrispettivo finale sarà infatti comprensivo anche di tali forniture.

Le attività prevalenti dell'appalto sono qualificate come “*Servizi sociali vari*” - CPV 85320000-8. Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzato ad erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi in ambito sociale. I contenuti specifici del servizio oggetto dell'appalto sono descritti di seguito.

I locali che ospitano il servizio sono dotati di:

- al piano terra: ingresso, ufficio amministrativo, salone comune, sezioni, servizio di cucina interno per la preparazione e distribuzione dei pasti, con cucina e locali di pertinenza, impianti ed attrezzature, locali di servizio per il personale educativo ed ausiliario (spogliatoio con armadietti), servizi igienici, area verde attrezzata per le attività ricreative all'aperto;
- al piano superiore: locali a disposizione;
- al piano interrato: magazzino, lavanderia e stireria;
- arredi ed attrezzature complete in ogni locale.

Il servizio deve essere erogato in conformità:

- alla Legge n. 1044/1971 e s.m.i.;
- alla L.R. Veneto n. 32/1990;
- alla L.R. Veneto n. 22/2002 ed alla D.G.R. Veneto n. 84/2007;
- al Regolamento comunale;
- alla Carta dei servizi.

In particolare essendo il servizio autorizzato ed accreditato dalla Regione Veneto in base alla L.R. n. 22/2002 e ss.mm.ii. ed alla DGR n. 84/2007, l'affidatario dovrà continuare a garantire, per la parte di competenza, il mantenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento, operando nel rispetto delle Liste di verifica generali e specifiche.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso le attività oggetto del presente appalto sono i seguenti:

1. garantire la continuità dei servizi comunali afferenti alle politiche per la prima infanzia, favorendo la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia;
2. mantenere elevati standard di qualità del servizio offerto;
3. individuare nuove modalità di gestione dei servizi, con elevati standard di efficienza ed efficacia e razionalizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali comunali.

- Servizio di gestione educativa autonoma di due sezioni (due gruppi di lavoro ciascuna) dell'Asilo nido (prestazione principale): personale educativo

Il personale comunale conduce direttamente una sezione dell'Asilo nido a part time con orario fino alle ore 13:00, mediante la figura di un'educatrice, dipendente comunale, e la gestione della cucina interna mediante la figura di un cuoco, anch'esso dipendente comunale. Un'ulteriore educatrice comunale è in fase di approvazione di quiescenza ed, in caso di diniego, rientrerà in servizio, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate all'aggiudicatario.

L'affidamento riguarda la conduzione del servizio socio-educativo rivolto ai bambini di due sezioni del Nido (totale 32 bambini, 16 bambini per sezione, 2 gruppi di lavoro a sezione di 8 bambini ciascuno) per la durata di un biennio educativo, secondo il calendario del singolo anno educativo di riferimento. Dette sezioni saranno formate in relazione alle richieste di iscrizione, alla graduatoria approvata ed alle corrispondenti determinazioni dell'Amministrazione comunale, con articolazione nei gruppi di cui ai successivi articoli.

L'Amministrazione comunale, secondo proprie insindacabili valutazioni, si riserva di procedere all'eventuale successivo rinnovo per un ulteriore anno educativo.

L'Ente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 36/2023, di dare avvio all'esecuzione del contratto con l'aggiudicatario in via d'urgenza (consegna in via d'urgenza) al fine di evitare il mancato avvio del servizio nei termini previsti dal calendario di apertura del nido per l'anno educativo 2024/2025, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

La composizione delle sezioni in appalto può variare sia in corso d'anno che durante il periodo contrattuale, come di seguito descritto, senza che ciò comporti variante, in aumento o in diminuzione, al contratto, discendendo la prestazione da elementi non preventivabili e non prevedibili, con riferimento in particolare ai posti disponibili, al numero delle domande di ammissione e dalla tipologia di frequenza richiesta, elementi mutevoli di anno in anno.

L'orario di funzionamento ordinario della struttura è dalle ore 8:00 alle ore 16:00, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, secondo il calendario educativo annualmente approvato, assicurando 210 giorni effettivi di apertura all'utenza, con osservanza delle interruzioni previste per vacanze, ponti e per la chiusura estiva, con possibilità, a richiesta:

- di anticipare l'ingresso alle ore 7:30;

- di prolungare la frequenza fino alle ore 18:00 (estensione dell'orario con prolungamento pomeridiano);

- di frequentare con orario part-time.

Il servizio di prolungamento pomeridiano fino alle ore 18:00 è attivato a seconda delle effettive richieste pervenute per l'anno di riferimento, ed è, in genere, limitato ad un solo gruppo di lavoro (massimo 6/8 bambini, a seconda dell'età). È inoltre prevista la possibilità di anticipare l'ingresso al Nido alle ore 7:30, su richiesta motivata dei genitori in relazione agli orari di lavoro. Nelle ore calcolate per i servizi educativi sono conteggiate anche cinquanta (50) ore/anno educativo ad educatore di gestione sociale e la figura del Coordinatore organizzativo interno (responsabile interno), da designarsi tra gli educatori in servizio, per un totale di centoventisei (126) ore/anno educativo.

È infine oggetto di affidamento l'eventuale servizio di gestione autonoma educativa di sezione/gruppo di lavoro di 6/8 bambini in casi eccezionali, quantificato in circa cento (100) ore per anno educativo, monte ore complessivo stimato anche per eventuali necessità di affiancamento al personale comunale nella gestione educativa, in casi di bisogno.

Durante la prima settimana di apertura, ovvero a settembre di ogni anno educativo, di norma la struttura opera osservando un orario ridotto (solo antimeridiano), con la sola presenza dei bambini già frequentanti l'anno precedente. Gli inserimenti sono programmati a scaglioni, secondo le scelte del Collegio educativo.

Il rapporto educatori/bambini (in conformità alla normativa vigente L.R. Veneto n. 32/1990 e s.m.i., coordinata con la L.R. Veneto n. 22/2002, in materia di accreditamento delle strutture sociali) è di uno a sei per bambini fino a dodici (12) mesi e di uno a otto in caso di età superiore, con eventuale aumento del 20%. L'unità minima di lavoro oggetto del contratto corrisponde ad un gruppo di 6/8 bambini, a seconda dell'età, con eventuale aumento del 20%, in:

- una sezione (Sole e luna – 16 bambini, 2 gruppi di lavoro), con accoglienza anticipata fin dalle 7:30 (in caso di necessità), con un gruppo di lavoro (6/8 bambini) in uscita alle ore 13:00 (part time) ed un gruppo di lavoro (6/8 bambini) che prosegue fino alle ore 16:00 (tempo pieno);

- una sezione a tempo pieno (Stelle – 16 bambini, 2 gruppi di lavoro), con accoglienza anticipata fin dalle 7:30 (in caso di necessità), con entrambi i gruppi di lavoro (6/8 bambini ciascuno) in uscita alle ore 16:00 ed erogazione del servizio di prolungamento pomeridiano dalle 16:00 alle 18:00.

	TIPO DI SEZIONE	ORARIO	ORE GIORNALIERE
EDUCATORE 1 (SOLE LUNA)	PART TIME	7:30/13:00	5,5
EDUCATORE 2 (SOLE LUNA)	PART TIME	8:00/13:00	5
EDUCATORE 3 (SOLE LUNA)	TEMPO PIENO	12:00/16:00	4
EDUCATORE 4 (STELLE)	TEMPO PIENO	7:30/13:00	5,5
EDUCATORE 5 (STELLE)	TEMPO PIENO	7:30/13:00	5,5
EDUCATORE 6 (STELLE)	PROLUNGATO	13:00/18:00	5
EDUCATORE 7 (STELLE)*	TEMPO PIENO	13:00/16:00	3

* con funzioni di coordinamento organizzativo interno, per le quali funzioni si aggiungono 3 ore/settimanali

La composizione delle sezioni a regime potrà essere di uno o più gruppi di lavoro (a part-time, a tempo pieno oppure a tempo prolungato), a seconda delle domande di iscrizione pervenute, delle modalità di frequenza richieste e delle ammissioni possibili in base alla capienza autorizzata ed agli indirizzi dell'Amministrazione comunale. Il numero effettivo delle sezioni e la composizione delle stesse potrà quindi variare in base alle effettive necessità del Comune ed alla richiesta da parte dell'utenza, anche in corso d'anno. In particolare, qualora non fosse stato possibile completare la sezione fin dall'inizio dell'anno educativo con due gruppi di lavoro, in occasione della formazione della graduatoria suppletiva integrativa per i nuovi inserimenti dal mese di gennaio, potrebbe essere attivato l'eventuale secondo gruppo rimanente all'interno della sezione non completa. In tale ipotesi, l'aggiudicatario deve essere in grado di inviare il personale educativo necessario a decorrere dalla data comunicata dalla Stazione appaltante, in numero adeguato alla modalità di frequenza

conseguente ai nuovi inserimenti programmati (a part-time, a tempo pieno o eventualmente a tempo prolungato).

L'Amministrazione comunale si riserva comunque di ridurre o sopprimere il servizio oggetto dell'appalto, qualora, una volta previamente completata la formazione della sezione condotta dal personale comunale fino a capienza della stessa, il numero complessivo degli utenti da assegnare alle sezioni in appalto fosse minore di un gruppo di lavoro (6/8 bambini). L'Ente si riserva infine di recedere dal contratto nel caso in cui pervenga alla decisione di seguire diverse soluzioni organizzative e gestionali del servizio.

Le linee dell'intervento educativo ed i vari aspetti dell'organizzazione interna derivano dal progetto esistente (Allegato n. 1 – Progettazione educativa 2023/2024), il quale deve essere accolto e rispettato da tutte le figure professionali operanti all'interno del servizio. Valutata la complessità di tutti gli aspetti legati alla conduzione di un servizio rivolto alla fascia di età 3 mesi – 3 anni, il progetto potrà comunque essere oggetto di variazioni, elaborate sulla base delle verifiche a cui tutto il servizio verrà sottoposto periodicamente (di norma con cadenza annuale). Si richiamano inoltre il Regolamento per il funzionamento dell'Asilo Nido comunale (Allegato n. 2 - Regolamento), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 30/09/2022, nonché la Carta dei servizi (Allegato n. 3 – Carta dei servizi), approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 116/2013, e le Norme di comportamento interne (Allegato n. 4 - Norme), del pari allegati al presente Capitolato.

- Servizi ausiliari, di pulizia, integrativi e di supporto (prestazione secondaria): personale ausiliario

I servizi ausiliari, integrativi, di pulizia e di supporto comprendono ogni prestazione necessaria in relazione alle esigenze del servizio stesso, in funzione della regolare ed ottimale erogazione delle attività educative all'utenza e del salubre mantenimento della struttura.

In particolare trattasi di:

- servizi ausiliari di supporto ai servizi educativi (es. assistenza al momento dell'ingresso dei bambini, portineria o centralino a supporto del personale educativo, in particolare nelle fasce orarie di consegna e ritiro dei bambini, etc.);
- prestazioni attinenti agli aspetti igienici e di sanificazione degli ambienti e dei locali, ovvero le operazioni elencate nell'allegato n. 5 - Prescrizioni tecniche e frequenza delle operazioni, gli interventi di pulizia ordinaria, periodica e straordinaria (in occasione della chiusura e riapertura del servizio Nido all'utenza) dello stabile e delle aree esterne, degli arredi e dei materiali (giochi compresi) di proprietà del Comune di Cornedo Vicentino ed adibiti al servizio di Asilo nido, i servizi ausiliari di stiro, bucato, rammendo, cucito, riassetto dopo i pasti e dopo il riposo pomeridiano;
- attività di riordino della cucina, pulizia piatti ed altre attività accessorie in caso di assenza del personale comunale addetto alla cucina con funzioni di cuoco (in tali casi i pasti vengono forniti da ditta esterna);
- fornitura, a carico del soggetto aggiudicatario dell'appalto, di prodotti ed attrezzature per la pulizia e la sanificazione degli ambienti (prodotti igienizzanti, disinfettanti, etc.), prodotti per la pulizia e materiale di consumo (detersivi per lavatrice, etc.), come meglio specificato al relativo articolo del presente Capitolato. In caso di specifica richiesta per misure preventive igienico-sanitarie dovranno essere forniti materiali specifici.

	lun ORE	lun orario	mar ORE	mar orario	mer ORE	mer orario	gio ORE	gio orario	ven ORE	ven orario
ADDETTO 1	4	9:00/13:00	4	9:00/13:00	4	9:00/13:00	4	9:00/13:00	4	9:00/13:00
		9:30/13:00 – 13:00/13:30 pausa – 13:30/18:00		9:30/13:00 – 13:00/13:30 pausa – 13:30/18:00						
ADDETTO 2	8		8		7	8:45/12:45 – 15:00/18:00	7	8:45/12:45 – 15:00/18:00	7	8:45/12:45 – 15:00/18:00

Gli interventi devono essere eseguiti tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere il perfetto stato di decoro, fruibilità e non degrado degli stabili. Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni e le forniture necessari per dare il lavoro completamente compiuto secondo quanto indicato nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica dell'operatore economico. Il servizio di pulizia deve avvenire con modalità organizzative che tengano conto della dimensione dell'immobile, della frequenza delle diverse operazioni da effettuarsi (vedasi allegato n. 5) e della resa oraria media di ciascun addetto. L'esecuzione dei lavori e degli interventi deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'appaltatore collabora al mantenimento degli standards di funzionamento previsti dalla L.R. Veneto n. 22/2002 per le strutture sociali, ed, in particolare, assicura il possesso dei requisiti formativi in materia di primo soccorso e misure antincendio di cui al relativo articolo del presente Capitolato, in capo al proprio personale addetto al servizio in appalto.

Non sono riconosciuti pasti al personale dipendente della ditta aggiudicataria.

Art. 2 – Avvio dell'esecuzione del contratto, durata dell'appalto e periodo di svolgimento

L'appalto ha validità per il biennio educativo 2024/2025-2025/2026, fatta salva la facoltà per l'Ente di avvalersi dell'opzione di ulteriore rinnovo annuale (a.e. 2026/2027).

L'apertura dei servizi all'utenza è, per il 2024, indicativamente prevista dal due di settembre p.v. (salvo diversa espressa disposizione del Responsabile del servizio) e fino alla terza settimana di luglio dell'anno successivo. Gli anni educativi successivi avranno indicativamente la medesima durata. Il numero dei giorni di servizio per ciascuna annualità può variare in più o in meno in base al calendario scolastico o per qualsiasi altra evenienza, ma sarà comunque garantita un'apertura annuale all'utenza di almeno duecentodieci (210) giorni, come previsto dalle disposizioni regionali.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad attivare i servizi con decorrenza dalla settimana antecedente il primo lunedì del mese di settembre, generalmente e storicamente giorno di apertura all'utenza del servizio ovvero dalla diversa data prevista dal calendario scolastico annualmente approvato, assicurando in ogni caso la presenza anticipata:

- del personale educativo nei giorni fissati per lo svolgimento di incontri preparatori e di programmazione (quindi anticipatamente rispetto all'inizio delle attività all'utenza), nell'ambito del monte ore di gestione sociale allo scopo previsto;
- del personale ausiliario per lo svolgimento della pulizia preparatoria della struttura prima dell'apertura all'utenza, da effettuarsi generalmente durante l'ultima settimana di agosto, ovvero in data variabile a seconda del calendario dell'anno educativo di riferimento (comunque dalla fine del mese di agosto per il primo anno di servizio, presumibilmente il 26/08/2024).

Il Comune ha la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, commi 8 e 9, e dell'art. 50, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, restando l'affidatario obbligato ad avviare il servizio alla data richiesta dal Comune e ad eseguire il contratto anche prima della stipula (consegna in via d'urgenza). In tal caso, il Responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento, al fine di evitare il mancato avvio del servizio nei termini previsti dal calendario di apertura del Nido per l'anno educativo 2024/2025, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Alla data di scadenza del contratto (ovvero alla data di ultimazione delle pulizie straordinarie di chiusura dell'ultimo anno educativo di riferimento), lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da

parte del Comune, salvo il caso in cui l'Amministrazione opti, secondo proprie insindacabili valutazioni, per il rinnovo. In ogni caso, anche qualora non sia rinnovato il contratto, nel caso in cui la Stazione appaltante non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione della nuova gara, l'operatore economico è tenuto a svolgere il servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario, alle stesse condizioni contrattuali, fino ad un massimo di mesi 6 (sei). Infatti, in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, o più favorevoli per il Committente.

Al termine del contratto, che coincide con l'ultimo giorno di servizio del personale ausiliario per le pulizie finali straordinarie a chiusura del calendario educativo fissato per l'anno 2025/2026 (fine luglio 2026), il contratto stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso. Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per il Comune ed accertato il pubblico interesse e la convenienza di prosecuzione del rapporto, il servizio potrà essere rinnovato per un ulteriore anno educativo, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, su richiesta della Stazione appaltante e con obbligo dell'appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni, così come individuate dal presente Capitolato descrittivo e prestazionale e dall'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, per un periodo massimo di un'ulteriore annualità (anno educativo 2026-2027). La suddetta prosecuzione è da comunicarsi tramite PEC all'aggiudicatario almeno trenta (30) giorni naturali e consecutivi prima della naturale scadenza, al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto e non creare disagi agli utenti. Nel caso di rinnovo si procederà alla stipula di un nuovo contratto. Nel caso in cui il Comune non intenda avvalersi della facoltà sopra indicata, l'affidatario espressamente rinuncia sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

Nel caso in cui ricorrano circostanze che impediscano la regolare realizzazione dei servizi oggetto del presente appalto, l'Amministrazione potrà procedere alla sospensione dell'appalto ai sensi dell'art. 121 del Codice, con la conseguenza che la scadenza del contratto potrà essere posticipata per la durata almeno equivalente al periodo di sospensione.

Art. 3 - Valore dell'appalto e base d'asta

A norma dell'art. 14, comma 4, del Codice e del parere funz. cons. ANAC n. 9/2023, il valore dell'appalto, ovvero l'importo massimo stimato del servizio, è pari ad € 780.697,23 al netto di IVA, comprensivo di rinnovo annuale di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, così suddiviso:

- € 520.696,62 oltre IVA per il biennio educativo 2024/2025 – 2025/2026;
- € 260.000,61 oltre IVA per l'eventuale ulteriore anno educativo di rinnovo 2026/2027.

L'appalto è finanziato con mezzi propri del bilancio comunale.

I costi della manodopera ammontano a complessivi € 736.665,10=, di cui:

- € 491.110,07 per il biennio 2024/2025 – 2025/2026;
- € 245.555,03 per l'eventuale ulteriore anno educativo di rinnovo 2026/2027.

Ai sensi dell'art. 41 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi per la manodopera che la Stazione appaltante ha stimato come sopra riportato, utilizzando gli elementi ed i dati relativi a qualifiche e mansioni del personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione ed al costo orario relativo, comprensivo dei previsti progressivi aumenti, come di seguito specificato. L'importo relativo ai costi della manodopera è stato calcolato con riferimento al contratto collettivo applicato, ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 41, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, ovvero il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, secondo l'accordo di rinnovo del 26/01/2024 (tabelle retributive sottoscritte

in data 26/01/2024 con riferimento a febbraio 2024, con ricalcolo degli incrementi progressivi previsti per ottobre 2024, gennaio 2025 ed ottobre 2025, secondo quanto indicato da Confcooperative Federsolidarietà Veneto).

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023.

Il costo degli oneri per la sicurezza necessari all'eliminazione dei rischi derivanti dalle interferenze (art. 26, commi 5 e 6, del D.lgs. 09/04/2008 n. 81), tenuto conto della tipologia del servizio oggetto dell'appalto, ammonta ad € 695,40 non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, come descritto ed indicato nel DUVRI allegato.

- Importo a base d'asta

L'importo a base d'asta è relativo all'importo biennale del servizio, pari ad € 520.001,22=, al netto di IVA al 5% e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza dovuti ad interferenze, come sopra riportato, è pari a € 695,40 (importo non soggetto a ribasso).

Descrizione	P (principale)/ S (secondaria)	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	Importo totale
1) Servizi di gestione educativa autonoma di sezioni (personale educativo)	P	€ 383.248,45	€ 398.968,62
2) Servizi ausiliari, integrativi, di pulizia e di supporto al personale (personale ausiliario)	S	€ 107.861,62	€ 121.032,60
a) Importo a base di gara			€ 520.001,22
b) Oneri per rischi da interferenze non soggetti a ribasso			€ 695,40
a) + b) Importo complessivo			€ 520.696,62

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico offerente deve indicare, in sede di offerta, i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ossia alla sicurezza intesa come costi specifici aziendali.

L'operatore dovrà inoltre specificare, nella propria offerta, in maniera distinta:

- 1) l'importo onnicomprensivo per i servizi di gestione educativa autonoma di sezioni (personale educativo);
- 2) l'importo onnicomprensivo per i servizi ausiliari, integrativi, di pulizia e di supporto al personale (personale ausiliario e fornitura prodotti).

Il totale dei due importi determinerà l'importo offerto in sede di gara, oltre oneri della sicurezza.

L'importo a base di gara e l'importo complessivo di aggiudicazione della fornitura sono meramente presuntivi e non impegnativi per la Stazione appaltante, in quanto l'ammontare effettivo verrà calcolato in base al numero di ore prestate e rese effettivamente dal personale, sia educativo che ausiliario, come dettagliato di seguito ed in relazione alle sezioni ed ai servizi attivati (anticipo, posticipo, etc, ...), ovvero in base al numero degli utenti frequentanti ed alla formazione delle relative sezioni. Infatti:

- l'importo offerto 1) - Servizi di gestione educativa autonoma di sezioni (personale educativo) verrà poi suddiviso per le ore previste nel biennio educativo calcolate dalla Stazione appaltante nel presente Capitolato, ovvero 7.611/anno educativo, al fine di determinare il compenso orario omnicomprensivo per il personale educativo da applicarsi in fase di fatturazione, secondo le ore effettivamente rese, nel caso di aggiudicazione del servizio;
- l'importo offerto 2) - Servizi ausiliari, integrativi, di pulizia e di supporto al personale (personale ausiliario) verrà poi suddiviso per le ore previste nel biennio educativo calcolate dalla Stazione appaltante nel presente Capitolato, ovvero 2.630/anno educativo, al fine di determinare il compenso orario omnicomprensivo per il personale ausiliario da applicarsi in fase di fatturazione (comprensivo del costo dei prodotti e del materiale di pulizia), secondo le ore effettivamente rese, nel caso di aggiudicazione del servizio.

L'opzione di rinnovo è stimata in € 260.000,61 oltre IVA, come sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 58, del D.lgs. n. 36/2023, al fine di garantire una gestione più razionale ed efficace del rapporto contrattuale, nonché una maggiore uniformità, omogeneità e continuità dei servizi ed un migliore controllo nella fase di esecuzione e rendicontazione, e tenuto conto, infine, della natura e della tipologia delle prestazioni, che coinvolgono minori in tenera età, l'appalto non è suddiviso in lotti, ed è costituito quindi da un unico lotto, in quanto:

- l'oggetto ha, per sua natura, un contenuto essenzialmente e funzionalmente unitario, i cui elementi costitutivi sono interdipendenti ed omogenei, non frazionabili senza comprometterne l'efficacia, l'economicità di gestione, nonché l'erogazione stessa;
- trattasi di servizio da svolgersi in maniera unitaria e coordinata, anche dal punto di vista organizzativo, al fine di facilitare la corretta gestione e garantire la qualità del servizio in tutte le sue componenti, nonché al fine di evitare diseconomie organizzative e difficoltà di esecuzione, considerata soprattutto la tipologia di utenti a favore dei quali si effettua il servizio;
- trattasi di progetto funzionalmente omogeneo nell'erogazione del servizio, tale da escludere la possibilità di suddivisione in lotti funzionali.

- Specifiche per il servizio di gestione autonoma educativa di due sezioni (con due gruppi di lavoro ciascuna) dell'Asilo nido (prestazione principale): personale educativo

L'importo è comprensivo:

- oltre al lavoro frontale con i bambini delle sette (7) figure educative previste, calcolato in un totale ad anno educativo di 7.035 ore (ovvero: 33,5 ore/giorno * 210 giorni di apertura/42 settimane);
- di un monte ore per "gestione sociale" (riunioni, collegi, colloqui individuali, documentazione, feste, ecc.) determinato in cinquanta (50) ore/anno educativo per educatore. Gli educatori assegnati alla gestione delle sezioni dovranno osservare un momento di compresenza, stimato in almeno quindici (15) minuti, al momento del cambio turno per assicurare i necessari passaggi di consegna della giornata;
- di un monte ore stimato e presunto di cento (100) ore/anno educativo per lavoro frontale in caso di gestione autonoma di un ulteriore sezione/gruppo di lavoro di 6/8 bambini in casi eccezionali e/o per affiancamento del personale comunale nella gestione educativa in caso di necessità o bisogno.

L'importo comprende anche:

- la presenza di un Coordinatore organizzativo interno (figura responsabile), con tre (3) ore a settimana di coordinamento (oltre al lavoro frontale) per un totale ad anno educativo di 126 ore. Il Coordinatore è scelto fra le figure educative con titolo di studio previsto dalla normativa della Regione Veneto L.R. n. 32/90, Legge n. 22/2002, DGR Veneto n. 84/2007, DGR Veneto n. 2179/2011 ed esperienza continuativa di coordinamento di almeno un anno educativo in un Asilo nido con capacità ricettiva pari o superiore a quello oggetto di gara, autorizzato ed accreditato, se previsto dalla normativa del luogo ove è ubicato il servizio;
- la presenza del Direttore-coordinatore interno all'organizzazione dell'aggiudicatario, con le funzioni di cui al seguente relativo articolo del presente Capitolato;

- tutte le voci necessarie al corretto espletamento del servizio in base al presente Capitolato.

TOT. EDUCATORI	GIORNI DI APERTURA DEL SERVIZIO ALL'UTENZA	ORE /GIORNO	ORE FRONTALI/ANNO EDUCATIVO	ORE GESTIONE SOCIALE/ANNO EDUCATIVO	ORE COORDINAMENTO INTERNO/ANNO EDUCATIVO	GESTIONE AUTONOMA SEZIONE ULTERIORE/ANNO EDUCATIVO	ORE TOTALI/ANNO EDUCATIVO
7 livello D2	210	33,5	7035	350	126	100	7611

Il valore presunto netto massimo dell'appalto è quantificato in base alla previsione ed al criterio della massima utenza stimata, ovvero secondo le previsioni orarie e di attivazione delle sezioni come riportate all'art. 1 del presente Capitolato, ai soli fini di determinare il valore massimo teorico del contratto, e quindi la procedura di gara applicabile. Resta fermo che il corrispettivo spettante sarà quantificato, distintamente per singolo anno educativo, in sede di assunzione del corrispondente impegno di spesa in base all'effettivo servizio affidato e reso nell'anno di riferimento, diminuendo in proporzione l'importo in base all'orario e/o ai giorni di frequenza dell'utenza ammessa, senza che l'appaltatore possa richiedere alcun indennizzo o rimborso. Saranno di conseguenza compensate solamente le prestazioni richieste ed autorizzate dal Comune in base al calendario del servizio comunicato anno per anno e risultanti effettivamente rese dall'aggiudicatario, applicando il prezzo orario ricalcolato come sopra descritto, ovvero, ricorrendo situazioni diverse dall'ipotesi utilizzata per la determinazione della base d'asta, l'importo spettante all'aggiudicatario sarà calcolato tenendo conto dell'offerta, dell'effettiva composizione delle sezioni nell'anno educativo di riferimento e del periodo di attivazione dei gruppi e delle tipologie di frequenza, riparametrando i costi in base ai giorni effettivi di attività ed agli orari svolti, con applicazione del prezzo orario ricalcolato.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di non avviare il servizio, fin dalla prima annualità contrattuale o successivamente, ricorrendo il caso e qualora non risulti raggiunta l'unità minima di lavoro di 6/8 bambini, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo o rimborso.

- Specifiche per i servizi ausiliari, integrativi, di pulizia e di supporto al personale educativo (prestazione secondaria): personale ausiliario

L'importo è riferito al personale ausiliario ed alla fornitura di attrezzature, materiali e prodotti necessari al regolare svolgimento del servizio in base al Capitolato.

È previsto lo svolgimento di 57 ore settimanali di prestazioni da parte di due (2) operatori ausiliari (1 addetto livello A2 ed 1 addetto livello B1), calcolate su una settimana lavorativa con cinque (5) giorni di apertura, dal lunedì al venerdì. Le operazioni da svolgersi sono specificate, in maniera non esaustiva, in allegato al presente Capitolato (All. 5 - Prescrizioni tecniche e frequenza delle operazioni). Tenendo conto che il servizio dovrà svolgersi solo nei giorni feriali di apertura del Nido all'utenza (210/anno), e negli altri specificamente indicati dal Comune secondo apposito calendario, sono stimati necessari circa 222 e comunque massimo 225 giorni lavorativi per anno educativo (a seconda del calendario annuale, indicativamente dalla fine del mese di agosto fino a fine luglio dell'anno successivo), per un monte ore approssimativamente stimato in 2.580 ore (variabile a seconda del calendario annuale), per singolo anno educativo. L'importo è inoltre comprensivo:

- di fornitura, a carico del soggetto aggiudicatario dell'appalto, di prodotti ed attrezzature per la pulizia e la sanificazione degli ambienti (prodotti igienizzanti, disinfettanti, etc.), prodotti per la pulizia e materiale di consumo (detersivi per lavatrice, etc.), come meglio specificato al relativo articolo del presente Capitolato;
- di un monte ore stimato e presunto di cinquanta (50) ore/anno educativo per interventi suppletivi in caso di assenza del cuoco (in tali casi i pasti vengono forniti da ditta esterna), come specificato nell'allegato 5 al presente Capitolato.

TOT. AUSILIARI	ORE SETTIMANALI/ANNO EDUCATIVO	ORE ATTIVITÀ SUPPORTO/ANNO EDUCATIVO	GIORNI DI SERVIZIO MAX.
1 livello A2	895	50	225
1 livello B1	1685		
		2630	

La quantificazione del predetto monte ore annuo massimo è comunque del tutto presuntiva, ed è utilizzata al solo scopo di determinare il valore dell'appalto ai fini dell'applicazione del Codice, fermo restando che saranno compensate in base al prezzo offerto solamente le prestazioni richieste ed autorizzate dal Comune in base al calendario del servizio comunicato anno per anno, e risultanti effettivamente rese dall'aggiudicatario. Resta fermo che il corrispettivo spettante sarà quantificato, distintamente per singolo anno educativo, in sede di assunzione del corrispondente impegno di spesa in base all'effettivo servizio da rendersi nell'anno di riferimento, diminuendo in proporzione l'importo in base all'orario e/o dei giorni di esecuzione delle prestazioni, senza che l'appaltatore possa richiedere alcun indennizzo o rimborso. Saranno di conseguenza compensate solamente le prestazioni richieste ed autorizzate dal Comune in base al calendario del servizio comunicato anno per anno e risultanti effettivamente rese dall'aggiudicatario, applicando il prezzo orario ricalcolato come sopra descritto (comprensivo dei costi del personale e del costo dei prodotti e del materiale di pulizia).

L'operatore economico nulla potrà pretendere nel caso in cui le prestazioni definitive dovessero risultare inferiori al monte ore teorico contrattuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a varianti ed in specie all'affidamento di servizi complementari a quelli oggetto del presente appalto nei limiti ed alla condizioni stabilite dall'art. 120 del Codice dei Contratti, al medesimo costo risultante dall'aggiudicazione.

Art. 4 – Elementi essenziali inerenti l'organizzazione ed il funzionamento del servizio

L'Asilo nido comunale "Il Giardino dei colori" è attualmente gestito direttamente dal Comune di Cornedo Vicentino e si compone di n. 3 sezioni, denominate:

- sezione "Saturno" (sezione part-time, 6/8 bambini, personale educatore comunale, 7:30/13:00);
- sezione "Sole e luna" (2 gruppi di lavoro, 16 bambini, personale educatore dell'affidatario, accoglienza anticipata dalle 7:30 (in caso di necessità), con un gruppo di lavoro (6/8 bambini) in uscita alle ore 13:00 (part time) ed un gruppo di lavoro (6/8 bambini) che prosegue fino alle ore 16:00 (tempo pieno));
- sezione "Stelle" (sezione a tempo pieno, 2 gruppi di lavoro, 16 bambini, personale educatore dell'affidatario, accoglienza anticipata dalle 7:30 (in caso di necessità), con entrambi i gruppi di lavoro in uscita alle ore 16:00 e prolungamento pomeridiano dalle 16:00 alle 18:00).

Il calendario annuo di funzionamento del servizio all'utenza decorre generalmente dal primo lunedì del mese di settembre (sulla base del calendario predisposto annualmente entro il mese di luglio) fino al mese di luglio, con sospensione ed interruzione del servizio all'utenza durante le vacanze natalizie, le vacanze pasquali, le festività e le solennità civili e religiose come stabilito nel calendario stesso, salvo eventuali deroghe.

L'Asilo nido eroga i servizi all'utenza tutti i giorni non festivi dal lunedì al venerdì, per cinque giorni alla settimana, con la seguente articolazione oraria:

SERVIZIO	ENTRATA	USCITA
ASILO NIDO SEZIONE TEMPO PIENO	8:00	16:00
ASILO NIDO SEZIONE PART-TIME	8:00	13:00

Devono inoltre essere garantiti e si intendono ricompresi nell'offerta, i seguenti servizi:

SERVIZIO	ENTRATA
ANTICIPO DI ORARIO	dalle ore 7:30
POSTICIPO DI ORARIO	fino alle ore 18:00

Con specifico riferimento alle fasce orarie di frequenza, si precisa che il numero degli iscritti può variare anche durante l'anno educativo, causa modifiche delle richieste da parte dei genitori. In tal caso deve comunque essere garantito il mantenimento del rapporto numerico del personale previsto dalla vigente normativa regionale.

È in ogni caso fatta salva la possibilità, sulla base delle effettive richieste degli utenti, di modificare gli orari di riferimento all'inizio di ogni anno scolastico, od in corso d'anno se ritenuto indispensabile, facendo salva l'integrazione del corrispettivo riconosciuto sulla base del costo orario del personale impiegato previsto nel contratto nazionale applicato, laddove ciò comporti un aumento delle ore effettivamente prestate.

I bambini ammessi al servizio vengono individuati sulla base di apposite graduatorie, predisposte dal Consiglio di Nido, ai sensi del Regolamento comunale. L'inserimento dei bambini è quindi programmato dal Collegio educativo, sentiti gli uffici ed il Coordinatore organizzativo interno (responsabile), graduando i tempi di permanenza e prevedendo la presenza dei genitori.

La determinazione iniziale della retta, l'eventuale rideterminazione nei casi previsti, la riscossione delle entrate, l'eventuale riscossione coattiva, la raccolta delle iscrizioni e le ammissioni al servizio rimangono di competenza del Comune.

Art. 5 – Modalità di aggiudicazione

L'affidamento del servizio avviene mediante procedura aperta, secondo le modalità di cui agli articoli 71 e 127 del D.lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a), dello stesso Codice, sulla base dei criteri e secondo i parametri di valutazione esplicitati di seguito ed in allegato al presente Capitolato.

Ai fini dell'applicazione del combinato disposto dell'art. 14, comma 1, e dell'art. 50 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la soglia comunitaria per gli appalti di servizi sociali ed assimilati, dal 01 gennaio 2024, è confermata in € 750.000,00=. La procedura di gara sarà affidata a Stazione appaltante qualificata e convenzionata con il Comune di Cornedo Vicentino.

Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, così come definito dall'allegato I.1, art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs. 36/2023, ovvero: *«contratti ad alta intensità di manodopera», i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi*», e considerati gli elevati standards di funzionamento richiesti dalla Regione Veneto per l'ottenimento ed il mantenimento dell'accreditamento ai sensi della L.R. Veneto n. 22/2002, è necessario applicare, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 108 sopramenzionato, sulla base dei criteri e secondo i parametri di valutazione esplicitati nel Disciplinare di gara ed in allegato al presente Capitolato.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20

TOTALE	100
---------------	------------

Si potrà addivenire all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta ammissibile e valida, quando questa sia ritenuta idonea, congrua e conveniente in relazione all'oggetto del contratto. L'Ente si riserva altresì, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte che eguagliino e/o superino la base di gara, a pena di esclusione.

Art. 6 – Requisiti di partecipazione

- Soggetti ammessi e requisiti generali di partecipazione

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di carattere generale previsti dal Codice, dei requisiti di carattere speciale specificati nel presente articolo, e non devono trovarsi nelle situazioni di esclusione previste dal Codice.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

- Requisiti di ordine generale ed altre cause di esclusione

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale, previsti dal Codice, in particolare dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità ed il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.lgs. n. 159/2011.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

- Requisiti di idoneità professionale (art. 100, comma 1, lett. a), e comma 3, del D.lgs. n. 36/2023)

I concorrenti, a pena di esclusione, devono dichiarare il possesso, indicando gli estremi dei relativi certificati/attestati di :

a) dichiarazione di iscrizione nel registro della competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività congruente con quella oggetto del presente appalto, ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente legislazione per attività pertinente con quella oggetto della presente procedura di gara;

b) per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso Albo regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

È richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. ovvero al corrispondente registro professionale o commerciale di cui all'allegato II.11 del Codice, conformemente con quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara.

Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Per gli operatori non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese, sono richieste sia l'indicazione nel proprio Statuto di attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, sia l'iscrizione nello specifico registro della Regione di competenza o nel Registro Unico dei Soggetti del Terzo Settore, qualora l'operatore economico concorrente non sia costituito in forma di impresa.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

- Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023)

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso del seguente requisito da dichiararsi:

a) con riferimento all'oggetto dell'appalto ed agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di fatturato annuo non inferiore ad € 140.000,00 oltre IVA per servizi educativi e/o servizi ausiliari di Asilo nido (in caso di appalti aggiudicati separatamente, si intende la somma rispettiva dei servizi aggiudicati) o servizi analoghi a quello di cui all'appalto in oggetto, in favore di soggetti pubblici e/o privati, a garanzia della solidità economica e capacità organizzativa dell'offerente.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre (3) anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Tale requisito è richiesto a comprova della stabilità e solidità finanziaria dei concorrenti, a garanzia della continuità del servizio richiesto.

- Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 100, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 36/2023)

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiararsi:

a) di aver svolto, per ciascun anno educativo e per tutta la durata dello stesso, almeno un servizio/contratto analogo all'appalto di servizi educativi per asili nido pubblici e/o privati e/o altri servizi educativi alla Prima infanzia come previsti dalla L.R. 16/08/2022 n. 22 e relativa DGR di attuazione, conclusi regolarmente con buon esito e senza aver dato luogo a contestazioni e contenziosi, in strutture con un numero di iscrizioni non inferiore complessivamente a 32 bambini fino a massimo di 3 anni di età, nell'ultimo triennio educativo (2022/2023, 2021/2022 e 2020/2021).

Sono considerati servizi analoghi quelli aventi ad oggetto la gestione educativa ed ausiliaria di asili nido/micronidi pubblici, sia nella forma del contratto di appalto pubblico, sia nella forma del contratto di concessione, ovvero la gestione di asili nido privati autorizzati ed accreditati in base alla normativa vigente, nel luogo sede dei servizi dichiarati, documentabile dal soggetto committente con esito positivo. Tale requisito è richiesto a comprova di esperienza ed affidabilità professionale nella gestione del servizio richiesto, in ragione delle specifiche criticità tecniche.

b) di possedere l'affidabilità dell'assetto organizzativo, con particolare riferimento alla professionalità del personale impiegato ed alla razionale gestione amministrativa ed economico-finanziaria, rilevabile dai seguenti indicatori:

- presenza di un Coordinatore organizzativo interno scelto fra le figure educative con titolo di studio previsto dalla normativa della Regione Veneto L.R. n. 32/1990, Legge n. 22/2002, DGR Veneto n. 84/2007 e DGR Veneto n. 2179/2011, ed esperienza di coordinamento di almeno un anno educativo in un Asilo nido con capacità ricettiva pari o superiore a quello oggetto di gara autorizzato ed accreditato, laddove previsto dalla normativa del luogo ove è ubicato il servizio;

- possesso, per almeno il 50% del personale educatore impiegato nei servizi di cui in oggetto, di esperienza professionale continuativa di educatore/trice in servizi socio-educativi di Asilo nido, con capacità ricettiva pari o superiore a quello oggetto di gara, almeno triennale e del titolo di studio minimo previsto dalla normativa sopra richiamata. Gli altri educatori (50%) dovranno possedere comunque il titolo di studio minimo previsto;

- possesso, per il personale con funzioni ausiliarie, del titolo di studio minimo previsto dalla normativa sopra richiamata. In caso di mancanza, esperienza lavorativa in Asilo nido con capacità ricettiva pari o superiore a quella della struttura in oggetto di gara per un periodo non inferiore ad anni due (2).

Art. 7 - Sopralluogo

Il sopralluogo, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, è obbligatorio, in considerazione della specificità del servizio oggetto dell'appalto. L'operatore economico effettua il sopralluogo chiedendo appuntamento al Comune di Cornedo Vicentino, contattando la sig.ra Fior Patrizia, Direttore dell'esecuzione del contratto, al numero 0445 450420 oppure l'Ufficio URP del Comune.

Art. 8 – Consegna arredi, giochi, attrezzature e biancheria

Il Comune mette a disposizione, presso l'immobile di sua proprietà destinato alla sede dell'Asilo nido, i locali per effettuare il servizio richiesto, completi dei necessari arredi, giochi, attrezzature e materiale didattico, i quali dovranno essere restituiti alla scadenza del contratto in buono stato e funzionanti, salvo normale usura. I locali, gli arredi e le attrezzature disponibili si intendono in buono stato di conservazione e sufficienti, in quanto a tipologia e quantità, all'espletamento del servizio richiesto. Nei casi in cui si rilevassero incurie ed imperizie da parte dell'aggiudicatario, i danni verranno stimati ed addebitati all'operatore stesso, in quanto l'affidatario è responsabile del corretto e diligente uso dell'immobile, delle suppellettili, degli arredi e di tutto ciò che è di proprietà del Comune negli ambienti a disposizione. L'eventuale danneggiamento, eccedente il normale logorio d'uso comporterà, ipso facto, il risarcimento del danno da parte dell'affidatario medesimo. L'aggiudicatario si impegna pertanto a mantenere in buono stato i locali, a non

apportarvi modifiche, innovazioni o trasformazioni, né agli impianti e né alle attrezzature, se non previa comunicazione all'Ente e conseguente autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo, nonché a mantenere in buono stato tutti gli arredi ed attrezzature messi a disposizione. In qualunque momento, su richiesta del Comune ed in ogni caso annualmente, le parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato.

Le spese per le utenze sono a carico dell'Ente. Essendo la struttura dotata di cucina interna, gestita attualmente da personale comunale, il Comune assicura anche la preparazione di spuntini, merenda e pranzo per gli utenti.

Art. 9 – Obiettivi del servizio e dell'affidamento

In particolare, gli interventi socio-educativi richiesti ed il supporto del personale ausiliario hanno l'obiettivo di assicurare e mantenere elevati standards di accoglienza e di integrazione tra i bimbi e le sezioni, nel rispetto dei tempi e delle tappe di sviluppo evolutivo di ognuno, favorendo la crescita delle loro potenzialità.

Il servizio di Asilo nido ha lo scopo e deve offrire la garanzia di:

- integrare l'attività educativa della famiglia;
- favorire l'equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino;
- favorire lo sviluppo cognitivo ed affettivo del bambino;
- strutturare le attività in relazione all'età ed allo sviluppo psico-motorio del bambino;
- favorire l'interscambio tra i gruppi al fine di una corretta socializzazione;
- assicurare la vigilanza e l'igiene personale dei bambini;
- assicurare la corretta pulizia ed igienizzazione degli ambienti frequentati dai bambini, con particolare attenzione agli aspetti di prevenzione e sicurezza dei locali stessi.

Il servizio di estensione oraria ha inoltre l'obiettivo di offrire risposte più aperte e flessibili alle esigenze lavorative delle famiglie, che il tradizionale servizio di Asilo nido non può soddisfare appieno.

Al fine del raggiungimento di detti obiettivi, l'appaltatore dovrà pertanto provvedere all'organizzazione del servizio educativo con un'equipe formata da personale in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 15 della L.R. Veneto n. 32/1990 e successive modifiche, in maniera coordinata alle previsioni di cui alla L.R. Veneto n. 22/2002 in merito all'accreditamento delle strutture sociali ed agli ultimi sviluppi normativi in merito alla necessità di produzione di SSD (identificativo degli esami sostenuti) e della presenza di percorsi specifici per l'area 0-3, in caso di educatrici laureate dopo il 31 luglio 2020.

Art. 10 – Prestazioni essenziali ed obblighi principali dell'aggiudicatario in relazione all'esecuzione, modalità organizzative e modalità di espletamento del servizio

L'affidatario è tenuto ad organizzare e rendere in modo puntuale e diligente, nel pieno rispetto di qualità complessiva e dei parametri previsti dalla vigente normativa in materia, dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara tutte le funzioni, i servizi e le prestazioni dagli stessi previste. In particolar modo, deve assicurare le prestazioni principali esclusivamente mediante l'impiego di personale proprio, secondo i parametri previsti dalla L.R. Veneto n. 32/1990 e dalla L.R. Veneto n. 22/2002 e ss.mm.ii., nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Fermi ulteriori obblighi previsti in altri articoli del presente Capitolato, il soggetto affidatario assume direttamente i seguenti oneri necessari al funzionamento e relativi alle attività tipiche ed essenziali del servizio in appalto presso l'Asilo nido, quali:

- a) cura, assistenza e vigilanza dei bambini, nelle sezioni di competenza, compresa l'igiene e la pulizia dei medesimi con personale educatore e, ove necessario, ausiliario;
- b) progettazione educativa per servizi alla prima infanzia, da sviluppare in co-progettazione con l'equipe educativa comunale e con la supervisione del coordinatore psico-pedagogico incaricato dal Comune (referente esterno), secondo il progetto proposto in sede di offerta;
- c) compiti ausiliari, integrativi e di pulizia, come specificato nell'allegato 5;
- d) compiti di supporto al personale educativo comunale in caso di necessità o bisogno;

e) garanzia dell'apertura e chiusura dell'edificio, con verifica degli accessi alla struttura, secondo gli accordi conclusi con il Comune.

Il soggetto affidatario assume altresì direttamente i seguenti oneri relativi alle attività funzionali e strumentali a quelle principali:

- fornitura di materiali e prodotti di consumo per l'igiene degli ambienti. In caso di specifica richiesta per misure preventive igienico- sanitarie dovranno essere forniti materiali specifici;
- fornitura di materiale ed attrezzature per il servizio di pulizia, come meglio specificato al relativo articolo del presente Capitolato;
- spese derivanti dall'applicazione del D.lgs. n. 81/2008;
- formazione del proprio personale;
- ogni altro onere non compreso tra le competenze del Comune ed espressamente previsto.

Tutti i materiali delle forniture sopra elencate devono essere conformi alla normativa specifica relativa agli appalti verdi conformi (Legge 28 dicembre 2015 n. 221: *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere le misure green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di riserve naturali"* - CAM).

L'affidatario deve altresì collaborare con il Comune, nel rispetto dei termini eventualmente previsti, per la compilazione di questionari, indagini e simili ogni volta che venga richiesto dallo stesso. L'aggiudicatario è altresì tenuto, se del caso, a presentare eventuale documentazione richiesta per il rilascio di autorizzazioni, contributi etc. nei tempi previsti.

L'affidatario deve assicurare, su richiesta, la partecipazione a riunioni degli organi dell'Asilo nido od altro, laddove richiesto dal Comune.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di segnalare con tempestività all'Ente circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano pregiudicare il regolare espletamento del servizio.

L'affidatario dovrà disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte fra cui un Direttore dell'esecuzione interno, un coordinatore organizzativo interno ed eventualmente, se ritenuto necessario, un referente tecnico ulteriore.

- Servizio di gestione educativa autonoma di due sezioni (due gruppi di lavoro ciascuna) dell'Asilo nido (prestazione principale)

Al soggetto appaltatore viene richiesta la gestione autonoma ma coordinata col servizio complessivo di Asilo nido, per il tramite del personale comunale educativo e del Coordinatore pedagogico e referente esterno incaricato dal Comune, dei servizi educativi di n. due (2) delle n. tre (3) sezioni dell'Asilo nido comunale, identificate per il primo anno educativo 2024/2025 nelle sezioni "Sole e luna" e "Stelle", salvo modifiche, e per gli anni educativi seguenti individuate secondo un criterio che garantisca, anno per anno, la continuità educativa, compatibilmente con il numero effettivo di iscrizioni pervenute. I servizi educativi devono essere coerenti con il progetto educativo e gli orientamenti pedagogici dell'Asilo nido comunale. A tale scopo le modalità di ambientamento alla struttura, i valori educativi, gli strumenti e gli obiettivi di servizio contenuti nella Carta dei Servizi dovranno essere condivisi mediante incontri periodici con il Coordinatore pedagogico e referente esterno incaricato dal Comune.

Alla gestione delle due sezioni di cui sopra è inoltre richiesto l'eventuale servizio educativo di supporto alla terza sezione, laddove se ne rilevi la necessità o la gestione autonoma in casi eccezionali.

Organico per la gestione dei servizi educativi delle due (2) sezioni: il soggetto aggiudicatario deve garantire l'assegnazione alle sezioni "Sole e Luna" e "Stelle" del personale educativo in numero complessivo come specificato nella tabella di cui all'art. 1. Il rapporto numerico richiesto tra educatori e bambini iscritti è di 1:6/1:8. L'attività viene svolta in autonomia dal personale educativo del soggetto aggiudicatario, pur con la necessaria condivisione dell'intero progetto educativo con il personale comunale educativo e col Coordinatore pedagogico e referente esterno incaricato dal Comune. In considerazione dell'importante rapporto con i bambini deve essere evitato il turnover di personale, se non per cause di forza maggiore.

Tra gli iscritti nelle due sezioni potranno esserci anche bambini con disabilità. In questo caso, al soggetto aggiudicatario potrà essere richiesto di garantire la presenza di ulteriori operatori, con competenza nel sostegno alla disabilità, in deroga al rapporto numerico indicato nell'offerta di gara, se necessario. Il costo orario dell'operatore aggiuntivo sarà il medesimo indicato nell'offerta economica, come nel caso di educatori aggiuntivi per supporto ed affiancamento al personale comunale educativo in caso di bisogno o necessità e/o in casi eccezionali di gestione autonoma di ulteriore sezione. Tali necessità vengono comunicate all'appaltatore, il quale deve garantire, anche con tempi ristretti di preavviso (meno di 24 ore), la disponibilità immediata di personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire gli standards di qualità indispensabili per la peculiarità del servizio e mantenere il corretto rapporto numerico educatore/bambini previsto per la gestione autonoma di ulteriore sezione educativa. L'organico richiesto per tale servizio è indicativamente di n. un (1) educatore. Il previsto monte ore annuale richiesto è orientativamente stato calcolato in cento (100) ore ad anno educativo, suscettibile di variazioni secondo quanto indicato agli articoli relativi.

Progetto: il servizio deve essere articolato in apposito progetto, comprendente la gestione didattico-educativa e la gestione organizzativa delle sezioni, da sviluppare, in caso di aggiudicazione, in co-progettazione con l'equipe educativa comunale e con la supervisione del Coordinatore psico-pedagogico esterno (referente esterno) incaricato dal Comune.

La gestione deve essere flessibile ed adattabile ad eventuali modifiche organizzative dei servizi, derivanti da necessità future della struttura e/o dell'Amministrazione, nonché da modifiche normative che dovessero essere successivamente emanate in materia.

Il servizio è organizzato presso locali di proprietà comunale, siti in Via G. Marconi, n. 24/A a Cornedo Vicentino (VI), per il periodo decorrente, generalmente, dal primo lunedì del mese di settembre (o dalla diversa data stabilita in sede di approvazione del calendario educativo) e fino al termine dell'anno educativo, assicurando 210 giorni effettivi di apertura all'utenza, dal lunedì al venerdì, con le interruzioni previste dal medesimo calendario.

L'orario di apertura giornaliero è di norma dalle ore 8:00 alle ore 16:00. L'estensione oraria è possibile dalle ore 7:30 alle 8:00, al fine dell'accoglienza anticipata autorizzata per motivi di lavoro, e dalle ore 16:00 alle 18:00, per il prolungamento pomeridiano, da assicurare sia per i bambini frequentanti le sezioni gestite dall'aggiudicatario, che per i bambini frequentanti le sezioni gestite con personale comunale. Il personale dell'affidatario, all'atto di ricongiungimento dei bambini con i genitori, provvede alle eventuali comunicazioni di servizio. Alla chiusura dell'Asilo nido deve pertanto provvedere il personale dell'appaltatore, al quale viene, di conseguenza, affidata la responsabilità delle chiavi di accesso alla struttura.

La presenza dei bambini deve essere rilevata giornalmente mediante appositi registri. Così pure devono essere rilevati i ritardi dei genitori nel ritiro serale dei bambini, con richiesta al genitore di controfirmare la rilevazione del ritardo, anche ai fini di eventuali contestazioni da parte dell'Ente. Il Comune non riconoscerà comunque all'appaltatore ulteriori corrispettivi per il prolungamento dei tempi del servizio dovuti a ritardi dei genitori nel ritiro dei figli. Le iscrizioni al Nido e le graduatorie per le ammissioni al servizio verranno gestite dagli uffici comunali preposti, i quali provvedono agli inserimenti nei tempi concordati con il Coordinatore organizzativo interno del servizio ed, eventualmente, con il Coordinatore psico-pedagogico esterno (referente esterno) incaricato dal Comune.

Le attività educative e le modalità organizzative devono essere integrate con quelle delle sezioni di Nido gestite direttamente dal personale educativo comunale, nonché con le funzioni svolte dal personale ausiliario e di supporto (es. lavanderia e bucato, rammendo, pulizie, ecc.). Resta inteso che l'aggiudicatario può proporre al Comune, in sede di offerta, ulteriori attività integrative, senza oneri a carico del bilancio comunale.

- Servizi ausiliari, integrativi, di pulizia e di supporto (prestazione secondaria)

L'affidatario è tenuto inoltre a svolgere tutte le attività ausiliarie di supporto ai servizi educativi, comprese le prestazioni attinenti agli aspetti igienici e di sanificazione degli ambienti, nonché la fornitura di materiale di consumo connesso allo svolgimento dei servizi.

Il servizio prevede operazioni di lavoro aventi periodicità diversa, con l'obbligo da parte dell'aggiudicatario di provvedere ad esplicitare le corrispondenti attività con la frequenza indicata nell'allegato 5 al presente Capitolato, ovvero con la diversa articolazione esplicitata dall'operatore economico in sede di progetto ed eventualmente accettata dalla Stazione appaltante in fase di aggiudicazione a miglioramento degli standards minimi di esecuzione del servizio.

Il servizio deve essere svolto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, osservando il calendario annuale allo scopo predisposto. In particolar modo, la pulizia deve comunque essere effettuata con modalità tali da non ostacolare le attività educative e da non mettere in pericolo il personale educativo, gli utenti o comunque i presenti presso la struttura, siano essi genitori o terzi.

Le attività ausiliarie, di supporto e di assistenza dovranno essere svolte presso l'Asilo nido comunale, secondo le modalità indicate di seguito e secondo l'allegato 5 al presente Capitolato, e nello specifico:

- sorveglianza degli ingressi nei momenti di accoglienza e uscita dei bambini;
- controllo delle entrate alle strutture sia pedonali che carrabili, al fine di impedire l'accesso a persone non autorizzate;
- vigilanza sui bambini nelle sezioni, nei laboratori, nelle aule attrezzate, nella sala per il riposo pomeridiano e negli spazi comuni in occasione della momentanea assenza degli educatori;
- collaborazione con gli educatori nei vari momenti della giornata, secondo la programmazione e nelle attività di routine, con predisposizione e riordino degli ambienti dopo lo svolgimento delle diverse attività;
- gestione di eventuali sistemi di sicurezza (controllo accessi, rilevazione allarmi antincendio e anti-allagamento, sistemi anti intrusione ecc., con conseguente allertamento degli organi competenti);
- spostamento di suppellettili e trasporto di materiale didattico e/o igienico-sanitario;
- servizio di piccola lavanderia e facchinaggio necessari per il buon andamento del servizio, stiro e rammendo;
- pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali e di tutti gli spazi della struttura, dei servizi igienici utilizzati dagli utenti, dei servizi e degli spogliatoi utilizzati dal personale. La pulizia e l'igiene quotidiana è da effettuarsi in modo da garantire perfette condizioni igieniche degli ambienti;
- detersione, disinfezione ed igienizzazione delle attrezzature e dei giochi, degli accessi e degli spazi esterni di pertinenza (aree verdi comprese), riordino magazzino e tenuta scorte;
- pulizia straordinaria periodica di vetri esterni ed interni, aspirazione polvere, bocchette aerazioni, tapparelle, termoconvettori, canaline, pareti lavabili, ringhiere, etc... (si veda nel dettaglio l'allegato 5);
- raccolta differenziata dei rifiuti e trasporto negli appositi spazi;
- controllo e rifornimento di prodotti igienici nei relativi apparecchi di distribuzione.

L'aggiudicatario dovrà eventualmente assicurare la presenza degli operatori in occasione di progetti o iniziative occasionali (es.: open day, feste di fine anno, etc.), anche organizzate in giorni e/o orari diversi dal normale calendario di attività, secondo le richieste della Stazione appaltante. Il relativo monte ore di attività sarà definito in funzione della durata e della tipologia dell'iniziativa, anche eventualmente proseguendo alla modifica, se necessario, dell'organizzazione oraria dei turni.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria anche le operazioni di pulizia straordinaria, così come indicato dettagliatamente nell'allegato 5 al presente Capitolato, di tutti gli ambienti, delle attrezzature, degli arredi e dei giochi, da effettuarsi in occasione dell'inizio e della fine dell'anno educativo, così come gli eventuali interventi di pulizia, detersione e sanificazione straordinari da effettuarsi in seguito a lavori strutturali nell'edificio, opere murarie e lavori di manutenzione, oppure in occasione di eventi imprevedibili quali traslochi, lavori di imbiancatura, raccolta acqua per allagamenti, operazioni di derattizzazione e disinfestazione, pronti interventi aggiuntivi, alle stesse condizioni previste nel presente appalto.

Gli interventi di pulizia e sanificazione devono essere effettuati con modalità e frequenza tali da garantire il costante e perfetto mantenimento delle condizioni di igiene e salubrità di ambienti, arredi ed attrezzature.

Al termine delle operazioni di pulizia tutti gli attrezzi/utensili impiegati devono essere accuratamente lavati e riposti asciutti nel luogo ad essi dedicato. In sede di offerta tecnica i concorrenti devono presentare un proprio dettagliato piano gestionale e delle risorse destinate all'assolvimento delle funzioni sopra descritte.

Resta inteso che l'aggiudicatario può proporre al Comune, in sede di offerta, ulteriori attività integrative, senza oneri a carico del bilancio comunale.

Organico richiesto per i servizi ausiliari, integrativi, di pulizia e di supporto: il soggetto aggiudicatario deve garantire la presenza del personale ausiliario in numero complessivo come specificato nella tabella di cui all'art. 1, precisando che i turni orari potranno essere variati anche in corso d'anno dal RUP, su indicazione del Coordinatore organizzativo interno e sentito il Coordinatore referente esterno incaricato dal Comune, per far fronte ad eventuali, diverse e contingenti necessità quotidiane, e quindi suscettibili di variazioni, secondo quanto indicato agli articoli relativi.

Art. 11 - Supporto sanitario e socio-sanitario per il servizio

Si ricorda che, per l'assistenza sanitaria e pediatrica e per la vigilanza igienico-sanitaria, valgono le vigenti disposizioni in materia e le indicazioni contenute nel “*Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche*”, edito nel 2010 dalla Regione Veneto ed eventuali ss.mm.ii.. L'affidatario è tenuto a garantire, tramite l'individuazione di apposito personale, la somministrazione di farmaci salvavita. Trova applicazione quanto previsto dalla 3^a edizione della guida “*Eventi sanitari e farmaci a scuola ULSS 8 Berica — 4^a edizione anno 2019*” (<https://it.readkong.com/page/eventi-sanitari-e-farmaci-a-scuola-3328565>).

In ordine al sistema di prevenzione e tutela della salute dei bambini che frequentano il servizio, il soggetto affidatario si attiene a tutte le indicazioni e le norme emanate dall'ULSS 8 Berica e dal Comune per quanto riguarda, in particolare, il disagio sociale, l'handicap, le attività di prevenzione e profilassi di particolari malattie infettive, le strategie per l'accoglienza di bambini e famiglie straniere.

Il necessario supporto per lo sviluppo psicologico e sociale degli utenti ed il coordinamento in campo educativo sono assicurati dallo specifico servizio dell'UISS 8.

Art. 12 - Progetto educativo, piano gestionale e programmazione delle attività socio-educative – Standard minimi di qualità dei servizi educativi e migliori

L'Amministrazione comunale intende mantenere ed estendere il proprio orientamento psico-pedagogico anche al servizio appaltato, in modo tale da garantire, attraverso linee guida fondamentali, una sintonia di intenti, di stili operativi e di livelli di qualità nell'ambito dell'intera struttura e dell'intero servizio.

Di seguito sono elencati gli obiettivi socio-educativi e cognitivo-relazionali che vengono enunciati come riferimento di massima per la presentazione dei progetti, fermo restando l'obbligo di fare riferimento alla progettazione educativa 2023/2024, allegata al presente Capitolato (All. 1). Il servizio deve caratterizzarsi:

- per la costante attenzione al bambino, ai suoi bisogni ed ai suoi disagi;
- per la forte valenza educativa;
- per il sostegno alla genitorialità ed alla famiglia.

Il servizio deve sviluppare nei fruitori:

- le potenzialità di ciascun/a bambino/a;
- la capacità di rapportarsi e di interagire con il gruppo;
- la relazione adulto/bambino.

Il progetto presentato deve essere coerente con suddetto progetto educativo (da svilupparsi in caso di aggiudicazione all'avvio del nuovo anno educativo in co-progettazione con il personale comunale e con il Coordinatore psico-pedagogico esterno incaricato dal Comune), completo del piano gestionale delle sezioni, che deve comprendere:

- l'organizzazione del servizio (proposta comprensiva di organigramma e funzionigramma: organico dedicato e livelli di professionalità degli addetti, con indicazione del numero ed articolazione del monte ore, etc.);
- i nominativi ed i curricula del Coordinatore organizzativo interno (responsabile interno scelto tra gli educatori) e del Direttore-coordinatore interno del servizio, ovvero delle figure di riferimento;
- piano organizzativo di una giornata tipo;
- proposte relative al sistema di controllo per la verifica della qualità dei servizi erogati dall'appaltatore ed alla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti;
- programmi di formazione e di aggiornamento del personale.

Possono inoltre essere presentati eventuali proposte e progetti aggiuntivi e/o migliorativi.

Gli standards minimi di qualità dei servizi educativi sono pertanto quelli riportati nel presente Capitolato, nel Regolamento per il funzionamento dell'Asilo Nido comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 30/09/2022, nella normativa di settore vigente, con particolare riferimento alle L.R. Veneto n. 32/1990 ed alla L.R. Veneto n. 22/2002.

Tali standards sono da considerarsi minimi: essi vanno comunque rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dall'Ente.

L'affidatario è tenuto ad operare ed assume quale modello pedagogico per i servizi socio-educativi all'infanzia oggetto del presente Capitolato quello contenuto nel progetto educativo presentato in sede di offerta, nel rispetto delle normative vigenti e coerente con le finalità dei servizi educativi per bambini 3-36 mesi fissate dalla Legge Regione Veneto n. 32/1990, dalla L.R. Veneto n. 22/2002, dal DM Istruzione 22.11.2021 n. 334, recante: "*Adozione delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei*" di cui all'art. 10, comma 4, del D.lgs 13 aprile 2017 n. 65, dagli "*Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia*", approvati con DNI Istruzione del 24.02.2022 e dalla Carta dei servizi di cui è attualmente dotato il servizio. L'affidatario è tenuto, in particolare, a sviluppare i servizi con attenzione rivolta alla cura delle relazioni, alla scelta delle proposte ludiche rivolte ai bambini a seconda dei loro bisogni evolutivi, alle modalità di osservazione e documentazione, al rapporto tra il personale e gli adulti che seguono il bambino per la promozione e l'evoluzione individuale e di gruppo dei bambini, con particolare riferimento alla fase dell'inserimento, il tutto in co-progettazione con il personale educativo comunale.

L'aggiudicatario è tenuto anche:

- a) a registrare le presenze dell'utenza, con aggiornamento quotidiano e tempestivo;
- b) ad assicurare l'informazione sulla mission educativa e di "care";
- c) a garantire la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, della committenza, di operatori e familiari;
- d) a documentare e conservare con archivio cartaceo e digitale (fotografico e/o video) la programmazione e la realizzazione degli interventi educativi effettuati, in collaborazione con il personale comunale.

L'affidatario deve mettere in atto azioni volte a coinvolgere la famiglia nella realtà della struttura. A tal fine deve organizzare, in accordo con il Coordinatore pedagogico esterno ed il personale comunale, almeno:

- n. due (2) riunioni per ogni anno educativo, al di fuori dell'orario di servizio, con i genitori, il Coordinatore e le educatrici allo scopo di condividere metodi e criteri educativi adottati, nonché di verificare i risultati raggiunti da ciascun gruppo;
- n. un (1) incontro individuale per ogni anno educativo, al di fuori dell'orario di servizio, allo scopo di condividere i risultati raggiunti, i comportamenti del bambino a casa ed al nido, le eventuali problematiche e le conseguenti azioni da adottare.

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare gli impegni relativi al progetto educativo eventualmente assunti in sede di offerta. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere, sin da subito, i requisiti

che hanno determinato l'autorizzazione al funzionamento del servizio, nonché il correlato accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. Veneto n. 22/2002, recante: "Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e ss.mm.ii., ovvero operando in ottemperanza alla normativa regionale e comunale vigente.

Il Coordinatore organizzativo interno deve predisporre e presentare al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, entro il mese di novembre di ogni anno, il progetto organizzativo e la programmazione educativa, co-programmata con il personale comunale e con il Coordinatore referente esterno del Comune, sulla base delle linee fissate nel progetto educativo.

In particolare, la programmazione educativa contiene e sviluppa i seguenti elementi:

- le finalità del servizio educativo;
- l'analisi del contesto sociale territoriale;
- gli obiettivi psico-socio-pedagogici della progettazione educativa in relazione al singolo ed al gruppo dei bambini;
- le modalità di organizzazione ed attuazione della giornata educativa (routines, attività educative, pasti, ...) in relazione alla composizione dei gruppi, all'utilizzo degli spazi, ai tempi di permanenza ed alle attività;
- le modalità di inserimento: percorso per l'inserimento e per il commiato (ingresso/separazione dai genitori ed uscita/ricongiunzione con i familiari);
- le modalità di verifica del percorso educativo in relazione ai gruppi dei bambini ed in relazione ad ogni singolo bambino e gli strumenti di osservazione;
- le modalità operative di supervisione educativa;
- le azioni di interoperabilità sinergica con le famiglie;
- strumenti ed azioni per la continuità nido-scuola dell'infanzia.

Il progetto deve prevedere inoltre la messa in atto di azioni di stimolo differenziate per percorsi di crescita (sviluppo senso percettivo, sviluppo motorio, sviluppo della comunicazione verbale e non, etc.).

In caso di bambini portatori di handicap, l'affidatario, in collaborazione con il Coordinatore pedagogico esterno, deve definire modalità specifiche di accesso e di erogazione del servizio in collaborazione con i servizi territoriali e con i genitori.

In merito al personale impiegato nel servizio il progetto educativo contiene e specifica i seguenti elementi:

- rapporto educatore/bambino;
- modalità di rotazione degli operatori all'interno del servizio;
- regolamentazione della presenza di altre figure (stagisti, tirocinanti, volontari, genitori, ...), con specificate le modalità ed i termini dei rapporti. Il Comune deve essere informato, di volta in volta, della presenza di tali figure.

Al termine di ogni anno educativo, ovvero entro il 31 luglio, l'affidatario è tenuto a predisporre e consegnare al RUP una relazione di verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

Art. 13 – Caratteristica di servizio pubblico ed interruzione del servizio

L'instaurazione di contestazioni o controversie non dà diritto all'affidatario di interrompere o sospendere il servizio, in quanto il servizio stesso oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12/06/1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e non può essere sospeso od abbandonato per nessuna ragione, salvo che per dimostrata causa di forza maggiore o scioperi. Di tali eventi dovrà essere comunque data immediata comunicazione al Comune ed all'utenza delle sezioni affidate, rendendo noti modalità ed orari di astensione dal lavoro. In caso di sciopero del personale dell'aggiudicatario, il RUP/DEC deve essere avvisato con anticipo di almeno cinque (5) giorni o, comunque, non appena l'affidatario abbia conoscenza dell'indizione dello sciopero stesso.

Tutte le cause di interruzione del servizio che riguardano la sfera giuridica dell'affidatario, non saranno considerate giustificatorie dell'interruzione del servizio stesso. Il corrispettivo sarà, nei

casi di cui sopra, ridotto in misura proporzionale alle ore di servizio dirette non prestate, fatta salva l'applicazione delle penali previste.

Nulla è dovuto all'operatore economico in caso di mancata effettuazione delle prestazioni per cause di forza maggiore, ove, per forza maggiore, si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'affidatario, che lo stesso non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza. Nulla sarà dovuto anche in caso di sospensione dei servizi derivante da ordinanze o disposizioni normative generali.

Art. 14 – Pulizia ed igiene ambienti: requisiti generali, materiali d'uso ed attrezzature

L'operatore economico deve risultare idoneo, organizzato ed attrezzato per la gestione del servizio con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo, ed a proprio rischio. Dette attrezzature devono soddisfare tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro, come meglio specificato nel DUVRI. Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche ed il loro impiego devono essere compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati. Essi devono essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di accorgimenti ed accessori atti a proteggere e a salvaguardare l'operatore e/o terzi da eventuali infortuni. Sono previsti e compensati nei corrispettivi spettanti all'aggiudicatario tutti i prodotti ed attrezzature necessari per la pulizia e la sanificazione della struttura, degli ambienti, degli arredi e dei materiali.

Si riporta di seguito un elenco puntuale, da non ritenersi, tuttavia, esaustivo in ragione di sopravvenuti obblighi e/o esigenze connessi allo svolgimento effettivo dei servizi richiesti, degli adempimenti posti a carico della ditta aggiudicataria della procedura di gara di cui al presente Capitolato:

- fornitura di attrezzature, apparecchiature, macchinari occorrenti ed adeguati alle prestazioni richieste (es. carrelli per le pulizie, scope, mop, scopini, aspirapolveri, battitappeti, etc...);
- fornitura di detersivi per la pulizia degli ambienti e del materiale di consumo (es. guanti di lattice, guanti monouso, detersivi per lavatrice, detersivo concentrato, ammorbidente, candeggiante sanificante, spray, pulisci vetri, acqua demineralizzata, sacchi raccolta differenziata, etc...);
- fornitura di materiale di pulizia (es. stracci, spugne, detersivi, cere, deodoranti, disinfettanti, etc...);
- fornitura di materiali specifici, in caso di specifica richiesta per misure preventive igienico-sanitarie.

Prima dell'inizio del contratto, l'appaltatore deve fornire all'Ente:

- l'elenco delle attrezzature e le modalità del loro utilizzo;
- l'elenco dei prodotti utilizzati (nome commerciale e marca) e, per ognuno di essi, le schede tecniche descrittive e di sicurezza così come previsto dalla normativa vigente, da conservare anche presso la struttura.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri per la sostituzione delle parti delle macchine e delle attrezzature oggetto di consumo e le riparazioni che si dovessero rendere necessarie.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato di decoro ed in perfetta efficienza. Inoltre tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nella UE relativamente a "etichettatura", "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità" e "modalità d'uso". L'operatore economico deve quindi provvedere all'acquisto e stoccaggio in sicurezza dei prodotti di consumo per la pulizia e disinfezione delle apparecchiature e delle attrezzature per il servizio (es.: detersivi e detersivi vari, sacchi, strofinacci, etc ...). I detersivi devono essere conformi alla vigente normativa sui detersivi (Reg. CE n. 648/2004 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento di esecuzione D.lgs. 6 febbraio 2009 n. 21) e dotati dell'etichetta ECOLABEL Regolamento CE n. 66/2010.

Tali prodotti non devono essere tossici o pericolosi per contatto e per inalazione e non devono essere corrosivi per le superfici. È vietato l'uso di prodotti nocivi per l'ambiente ed, in particolare, tutti i prodotti forniti devono possedere caratteristiche a basso impatto ambientale, simili a quelle dei prodotti maggiormente utilizzati presso le strutture ospedaliere, e devono rispettare quanto previsto dai CAM, "*Criteria ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed*

altri ambienti ad uso civile, per le forniture di detergenti per le pulizie ordinarie, periodiche e straordinarie delle superfici e di detergenti e prodotti in carta di tessuto per l'igiene personale, approvati con Decreto ministeriale del 29 gennaio 2021, successivamente modificato con Decreto ministeriale del 24 settembre 2021.”. In particolare, i prodotti utilizzati non devono contenere: ammoniaca superiore al 2%, benzene, acido cloridrico, acido nitrico e soda caustica. Non sono ammesse miscele di detergenti e disinfettanti.

Le attrezzature ed i materiali utilizzati dovranno essere a norma CE ed adatti allo scopo, in modo che in nessun caso restino danneggiate e logorate le cose oggetto delle prestazioni, sotto pena dell'immediato risarcimento del danno.

L'affidatario è tenuto alla pulizia e sanificazione quotidiana, da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni (si veda l'Allegato 5), tenuto conto delle diverse tipologie delle aree a medio/alto calpestio ed a medio/alto rischio di tutti i locali interni all'Asilo nido, del materiale pedagogico e ludico, dei mobili, suppellettili ed attrezzature, nonché dell'area scoperta di pertinenza.

I servizi igienici, in particolare, devono essere mantenuti puliti durante tutta la giornata. Le pulizie quotidiane devono essere effettuate nei vari locali solo quando gli stessi sono lasciati liberi dagli utenti. Oltre alla pulizia-sanificazione giornaliera va garantita anche quella a cadenza settimanale, mensile, trimestrale, le pulizie a fondo periodiche e le pulizie straordinarie, come da allegato 5 al presente Capitolato.

Tutto il personale impiegato deve essere specializzato nel campo della pulizia e sanificazione ambientale ed opportunamente addestrato in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente da pulire. Il personale che effettua operazioni di pulizia o lavaggio deve indossare indumenti di colore visibilmente diverso dal personale educativo ed indossare guanti, mascherine e copricapo dove previsti dalla normativa vigente in materia.

In caso di utilizzo di macchine, le stesse debbono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti.

Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti presenti nei locali.

Art. 15 – Ulteriori specifiche per il servizio di pulizia

La voce “pavimenti” si intende comprensiva delle superfici delle scale, pianerottolo, etc., ed in generale delle superfici calpestabili, compresi i tappetoni.

La pulizia dei vetri delle finestre deve essere effettuata con appositi prodotti che non lascino velature sulle superfici trattate.

La pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura ed aspirazione elettromeccanica.

La lavatura e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari deve essere effettuata con specifico prodotto germicida e deodorante.

La spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, mobiletti, quadri, personal computer e relative tastiere e stampanti.

La scopatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature apposite.

La pulizia a fondo di tutti i pavimenti con moquette (ove presenti) deve essere effettuata con aspirapolvere, battitappeto di adeguata potenza, previa eliminazione di ogni tipo di macchia con schiume detergenti o altri smacchiatori idonei e tali da non danneggiare le circostanti pareti.

La disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato.

La lavatura e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum (ove presenti) o legno deve essere effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura.

La pulizia a fondo e la lucidatura degli elementi metallici, quali a titolo di esempio maniglie, porte, zoccoli, targhe, cornici o piastre, deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire o lucidare.

Nello svolgimento del servizio il personale addetto è tenuto all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) aerare gli ambienti oggetto del servizio di pulizia;
- b) spegnere le luci dei locali in assenza di addetti ed utenti e comunque spegnerle al termine del servizio;
- c) chiudere le imposte al termine del servizio;
- d) custodire con cura tutte le chiavi consegnate per consentire l'accesso ai locali;
- e) notificare tempestivamente al Comune eventuali problemi o impedimenti connessi allo svolgimento del servizio di pulizia;
- f) comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi tipo di malfunzionamento e/o rottura, quali ad esempio perdite degli impianti di riscaldamento, di condizionamento e degli impianti igienici, danni e/o malfunzionamenti dei serramenti ed arredi in genere, oltre a tutto quanto possa essere comunicato al fine di provvedere con immediatezza alla risoluzione dei problemi emersi;
- g) chiudere accuratamente le porte di ingresso principali e secondarie;
- h) rispettare norme, regolamenti e norme comportamentali previste dal Committente.

L'Ente mette a disposizione, provvedendo alla manutenzione od alla sostituzione in caso di perimento, le attrezzature di proprietà necessarie ai servizi ausiliari, quali: lavatrice, asciugatrice e ferro da stiro.

Art. 16 – Norme di prevenzione, sicurezza ed antinfortunistica sui luoghi di lavoro

L'operatore economico dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie ed ogni altra disposizione in vigore o che possa intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, al fine di garantire l'incolumità degli operatori e dei terzi. In particolare, l'affidatario è tenuto ad assicurare il proprio personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, oltre che di informarlo e formarlo adeguatamente, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione dei servizi. È infatti onere dell'affidatario effettuare l'informazione, la formazione e l'addestramento sui rischi relativi all'ambiente di lavoro in generale, e a quelli presenti nella specifica mansione, unitamente al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, in ottemperanza degli articoli 36 e 37 del medesimo D.lgs. n. 81/2008.

L'aggiudicatario sarà sempre pienamente ed esclusivamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di pulizia e di igiene, nonché di qualsiasi danno possa accadere alle proprietà, come alle persone, in dipendenza dell'esecuzione del servizio assunto in appalto, anche nel caso di responsabilità civile e penale per infortuni che possano derivare al committente ed a terzi, in conseguenza di fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti.

È fatto obbligo all'aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), nonché di quelle che possano successivamente intervenire in corso d'appalto, e di tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi, con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 03/09/2021. In particolare l'aggiudicatario, entro trenta (30) giorni dall'inizio del servizio, deve perfezionare la relazione sulla valutazione dei rischi da interferenza allegata alla documentazione di gara (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs n. 81/2008 e predisposto dal Comune, il quale riporta gli oneri per la sicurezza e per la riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso (per interferenze si intende ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi – l'affidatario può anche proporre integrazioni al DUVRI allegato al fine di garantire una migliore sicurezza del lavoro). Si ricorda che sono a carico della ditta appaltatrice gli oneri per la sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dai lavoratori della ditta la cui valutazione è a carico della stessa.

Il DUVRI completato deve essere poi trasmesso al Comune, il quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l'aggiudicatario dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di novanta (90) giorni dall'inizio delle attività. Tale documento sarà adottato come documento congiunto tra l'Ente e l'aggiudicatario. Qualora l'affidatario non provveda al riguardo, il DUVRI proposto dal Comune si intende quale documento definitivo. L'appaltatore è tenuto a mettere in atto tutte le misure per eliminare o ridurre i rischi interferenti da attività sovrapposte da soggetti diversi, secondo le prescrizioni riportate nel DUVRI definitivo, così come previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e dalla Legge n. 123 del 03/08/2008. Qualora le situazioni iniziali dovessero subire delle variazioni, la ditta appaltatrice dovrà provvedere ad informare e/o aggiornare l'Ente in riferimento ai rischi da interferenza.

Resta a carico dell'aggiudicatario la dotazione, per tutto il personale impiegato nel servizio, di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e ad uso promiscuo, laddove ritenuti necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza, oltre all'obbligo di sorvegliarne il corretto utilizzo. Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di mascherine e guanti, quando l'utilizzo di tali dispositivi è consigliato dalle schede di sicurezza. L'operatore economico si impegna a partecipare ad eventuali incontri a cui siano invitati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'affidatario, come pure i Datori di Lavoro ed il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.

L'affidatario è tenuto a presentare prima dell'inizio del servizio i nominativi delle figure previste dal sopra richiamato D.lgs. n. 81/2008, nonché la documentazione comprovante l'osservanza delle norme in tema di aggiornamento obbligatorio svolto da ogni dipendente.

È obbligo per l'impresa appaltatrice assicurarsi che il proprio personale abbia conoscenza del piano di allontanamento con le vie di fuga predisposto dall'Ente in caso di necessità.

L'aggiudicatario è tenuto a consegnare all'Ente, entro la data di sottoscrizione del contratto o, nelle more della sottoscrizione, prima dell'avvio del servizio, i nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione protezione e del Responsabile della sicurezza dei lavoratori, nonché la documentazione comprovante l'osservanza delle norme in tema di aggiornamento obbligatorio svolto da ogni dipendente.

Nel corso del servizio, per garantire un elevato standard di sicurezza, l'affidatario deve reperire ogni informazione preventiva atta a mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni ed i presidi necessari a diminuire situazioni di pericolo. In ogni caso l'aggiudicatario esonera l'Ente comunale da qualsiasi responsabilità civile o penale in materia di sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario, con spese a proprio carico, in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

L'appaltatore ha l'obbligo di garantire a tutti i lavoratori impiegati nei servizi richiesti dal presente capitolato quanto previsto dal D.P.R. 1 marzo 1956 n. 303.

Art. 17 – Personale dell'aggiudicatario, rispetto delle norme in materia di personale, applicazione del CCNL

L'appaltatore deve avere un'organizzazione sufficiente a garantire il servizio, sostituendo tempestivamente il personale assente a qualsiasi titolo a garanzia della continuità di erogazione del servizio di Nido all'utenza, in quanto servizio pubblico. L'appaltatore deve assegnare ed impiegare, per ogni tipologia di prestazione descritta, personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali.

Il personale in servizio deve comportarsi correttamente e prestare particolare riguardo ed attenzione in considerazione del servizio erogato e degli utenti a cui è rivolto, nonché delle loro famiglie. Il personale deve mantenere un rapporto corretto e collaborativo con il personale del Comune e con i terzi e non deve in alcun modo assumere atteggiamenti scortesi od offensivi, perseguendo compostezza negli atteggiamenti e nel linguaggio e garantendo la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono dei servizi.

L'aggiudicatario risponde per i propri dipendenti che non osservino modi seri e cortesi, o che siano trascurati nel servizio, o che usino un comportamento ed un linguaggio riprovevole o un abbigliamento disdicevole, esercitando il controllo sulla correttezza del proprio personale, sul quale l'Amministrazione si riserva di esprimere parere di idoneità, richiedendone la sostituzione motivata anche durante lo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione del RUP e previo contraddittorio tra le parti.

L'Ente si riserva perciò il diritto di chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio o inadeguato per comprovati motivi, anche in relazione al mantenimento di un corretto rapporto ed una buona disponibilità nei confronti degli utenti. In tal caso, l'operatore economico provvede con urgenza a quanto richiesto, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste del Comune in ordine alla cattiva condotta del personale, quest'ultimo continuasse nel suo comportamento scorretto, verrebbe a crearsi motivo di risoluzione del rapporto contrattuale da parte dell'Ente.

Si richiama l'attenzione all'obbligo di osservanza, per tutto il personale impiegato dall'appaltatore, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nonché del Codice di comportamento integrativo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 30/11/2021. La violazione dei suddetti obblighi di comportamento comporta per il Comune la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In sede di presentazione dell'offerta i concorrenti devono inoltre dichiarare di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi, indicando le proprie posizioni contributive ed assicurative INPS e INAIL, il contratto nazionale di lavoro applicato e la dimensione aziendale, per consentire alla Stazione appaltante di richiedere il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) ai fini dell'aggiudicazione e stipula del contratto nonché, successivamente, per il pagamento delle fatture e dei necessari controlli conseguenti. Si richiama quanto disposto dal D.lgs. n. 36/2023, in tema di intervento sostitutivo, nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

L'operatore economico si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto, sollevando il Comune da ogni responsabilità in caso di violazione dei requisiti che disciplinano la materia. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori.

L'aggiudicatario provvede ai servizi di cui al presente appalto con personale alle proprie dipendenze, quindi con personale che avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con l'affidatario. Nessun rapporto intercorrerà sotto tale profilo con il Comune, restando quindi ad esclusivo carico dell'operatore economico tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti ed il personale impiegato nel servizio, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e le sanzioni civili e penali previste in materia dalla vigente normativa. In particolare, come descritto al relativo articolo del presente Capitolato, l'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del rapporto contrattuale con il Comune, come previamente specificato.

L'appaltatore si obbliga a tenere indenne e dunque a risarcire il Comune per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che lo stesso Comune dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti dell'appaltatore stesso e del personale comunque occupato nell'espletamento del servizio. L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Tale documentazione deve essere periodicamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni.

L'appaltatore garantisce, per tutto il personale subordinato o incaricato di eventuali prestazioni, il rispetto del D.lgs. n. 39/2014 in attuazione della Direttiva Europea 2011/93/UE, avente ad oggetto la tutela dei minori contro lo sfruttamento sessuale minorile, l'abuso e la pornografia minorile e a tale fine è tenuto ad acquisire il certificato del casellario giudiziale per le verifiche previste dall'art. 2 del D.lgs. n. 39/2014.

L'appaltatore deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire un'efficiente ed efficace organizzazione e gestione di ogni attività finalizzata alla prevenzione, protezione, sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento all'utilizzo di attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale in conformità a quanto previsto dal Titolo III del D.lgs. n. 81/2008 e da eventuali disposizioni dettate in materia di contrasto e contenimento della diffusione di agenti virali trasmissibili. Le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale sono a totale carico dell'appaltatore.

L'appaltatore adotta altresì, a propria cura e spese, ogni atto necessario a garantire l'incolumità, oltre che delle persone addette al servizio, anche degli utenti del servizio ed evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

In considerazione di eventuali stati di emergenza sanitaria che venissero dichiarati, l'appaltatore deve applicare tutte le relative norme e farle rispettare dagli ospiti presenti in struttura.

Il servizio deve, pertanto, essere effettuato in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute tanto degli utenti quanto dei lavoratori, attraverso la fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuali ed il rispetto delle disposizioni e prescrizioni previsti dalle direttive, dalle linee guida e protocolli di sicurezza e di tutela della salute emanati dalle competenti autorità, nonché previsti dalla normativa dettata in materia, compatibili ai settori oggetto del presente appalto.

L'aggiudicatario si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al Direttore dell'esecuzione/RUP al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. Il personale comunale è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito col Comune.

L'affidatario deve disporre di idonee ed adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte. Il numero minimo di personale impiegato nei servizi è determinato in base alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento alla L.R. Veneto n. 32/1990 ed alla L.R. Veneto n. 22/2002 e ss.mm.ii. e relativa DGR di attuazione. Il rapporto educatore/bambino deve essere mantenuto per tutta la durata dell'appalto nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa regionale. Gli educatori per ogni sezione devono essere assegnati all'inizio dell'anno educativo, sulla base del numero di bambini iscritti in quel momento. In caso di aumento del numero dei bambini iscritti in corso d'anno, si dovrà rispettare e garantire ulteriore personale necessario sulla base dei rapporti numerici stabiliti dalla legislazione regionale vigente e come richiesto dalla Stazione appaltante, secondo quanto specificato agli articoli seguenti del presente Capitolato.

Tutto il personale educatore impiegato deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla Legge n. 32/1990 Regione Veneto e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 22/2002 e DGR di attuazione e dalla Guida alla realizzazione di un servizio alla prima infanzia edito dalla Regione Veneto, necessario

per lo svolgimento del servizio nei nidi d'infanzia oltre che dell'esperienza professionale come indicato nei documenti di gara.

L'aggiudicatario si impegna a garantire, salvi i casi di forza maggiore, la stabilità del personale educativo, provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale che dovesse dimostrarsi insufficiente od assente a qualsiasi titolo.

La sostituzione degli educatori assenti deve avvenire in modo da consentire il regolare svolgimento del singolo servizio, secondo il rapporto numerico previsto dalla normativa regionale e preventivamente comunicata di volta in volta al Direttore dell'esecuzione.

Il personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualificazione professionale; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro e depositate presso gli uffici comunali.

Il personale ha altresì l'obbligo di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti e delle loro famiglie.

Il personale operativo (personale ausiliario) deve essere in numero adeguato rispetto alla capienza della struttura e comunque non inferiore al minimo previsto dalla vigente normativa. Deve altresì possedere i requisiti e i titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale.

Il personale ausiliario interviene collaborando nella sorveglianza dei bambini nei seguenti momenti:

- nel momento del cambio (trattasi di collaborazione che non implica l'accudimento diretto dei bambini, ma la sorveglianza od altra collaborazione nei momenti in cui l'educatore è occupato nell'accudimento diretto dei bambini);
- quando il personale educatore è solo in una sezione e le sezioni non sono accorpabili;
- nel momento del pasto e della merenda.

Prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore è tenuto a produrre per iscritto al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio con indicazione della relativa qualifica, livello economico, livello di anzianità, scatti di anzianità, monte ore, CCNL applicato, tipo di assunzione, agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente e quant'altro eventualmente richiesto dal Comune stesso, i curricula di tutto il personale impiegato (i curricula degli operatori devono essere sottoscritti dagli stessi e riportare esattamente la data di inizio e fine delle esperienze professionali e formative maturate), compresi copia del titolo di studio e gli attestati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), di prevenzione incendi e di primo soccorso, oltre alla documentazione relativa al rapporto di lavoro costituitosi. Tale comunicazione dell'appaltatore è dovuta anche nel caso di sostituzione del personale impiegato nel servizio, entro cinque giorni dalla sostituzione medesima, aggiornando l'elenco del personale in caso di sostituzioni e dandone tempestiva comunicazione per iscritto al Comune. L'appaltatore è, altresì, tenuto all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente.

L'appaltatore, prima di iniziare il servizio, comunicherà per iscritto al Direttore dell'esecuzione, il nominativo di uno o più referenti, scelti tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione e dei quali garantisce la reperibilità per tutto ciò che riguarda il regolare e corretto espletamento del servizio stesso, secondo quanto contrattualmente previsto. La figura del referente dovrà essere immediatamente reperibile dal Comune tramite cellulare di servizio, il cui numero dovrà essere formalmente comunicato agli uffici.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, ed in particolare:

- a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e gli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- b) è obbligato, altresì, ad applicare il CCNL e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e anche nei rapporti con i soci se cooperativa;

c) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa ed indipendentemente da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica;

d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, nonché dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro;

f) è obbligato, in ragione dei contratti collettivi applicabili, all'iscrizione, ai versamenti ed agli accantonamenti agli enti previdenziali ed assistenziali.

In ogni caso di risoluzione del contratto, come pure di scadenza naturale dello stesso, nessun dovere a riguardo dell'assunzione di personale già impiegato dall'aggiudicatario potrà essere posto a carico del Comune, a nessun titolo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici sono estesi al personale dell'affidatario. La violazione degli obblighi di comportamento previsti dal Codice di comportamento del Comune, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 30/11/2021, consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: www.comune.cornedo-vicentino.vi.it, sezione Amministrazione trasparente, sono causa di risoluzione del contratto.

Art. 18 – Requisiti specifici del personale

L'aggiudicatario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato e di assoluta fiducia e si obbliga ad utilizzare personale in possesso di adeguati requisiti professionali e delle necessarie qualifiche professionali, ed in particolare di assicurarne la formazione permanente, secondo i requisiti generali previsti per l'autorizzazione e l'accreditamento stabiliti dalla L.R. Veneto n. 22/2002, i quali dispongono che tutto il personale, operante a qualsiasi titolo presso il Nido, debba:

- avere seguito corsi di formazione relativi ai contenuti di primo soccorso;
- avere seguito corsi di formazione relativi ai contenuti di prevenzione antincendio.

L'aggiudicatario deve assicurare, con oneri a proprio carico, la formazione permanente ed obbligatoria, nonché l'aggiornamento in materia di primo soccorso, antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.lgs. n. 81/2008 per tutto il proprio personale e per tutto il periodo contrattuale, producendo le relative certificazioni al Comune.

Il calendario degli incontri formativi deve essere comunicato tempestivamente e per iscritto al Comune. Agli incontri formativi potrà partecipare anche il personale comunale in servizio presso l'Asilo nido nonché l'Ente con propri rappresentanti. Al termine di ogni ciclo d'attività, l'aggiudicatario presenterà una relazione sulla formazione svolta.

Tutto il personale deve inoltre essere in possesso dei requisiti fisici di idoneità al ruolo.

- Servizio di gestione educativa autonoma di due sezioni dell'Asilo nido (prestazione principale): personale educativo

Il personale utilizzato con funzioni educative dovrà essere in possesso del titolo di studio e dei requisiti previsti dal combinato disposto della L.R. Veneto n. 32/1990 e s.m.i. e della L.R. Veneto 22/2002, ovvero:

- diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità, o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell'educazione, o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica (art. 15, L.R. Veneto n. 32/1990);

- laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'educazione con indirizzo nido e /o scuola dell'infanzia, diploma di dirigente di comunità, diploma di istituto tecnico per i servizi sociali- indirizzo esperto in attività ludico espressive idoneo allo svolgimento dell'attività psico-pedagogica, diploma, o laurea, di insegnante o educatore della prima infanzia, diploma di istituto d'istruzione superiore o diploma di laurea ai sensi dell'art. 15 della L.R. Veneto n. 32/90 (L.R. Veneto n. 22/1990, D.G.R. Veneto n. 84/2007, D.G.R. Veneto n. 2179/2011).

- Servizi ausiliari, integrativi, di pulizia e di supporto (prestazione secondaria): personale ausiliario

L'operatore con funzioni non educative deve essere in possesso di un'esperienza professionale maturata in servizi socio-educativi/socio-assistenziali.

I lavoratori addetti alla sede di servizio dovranno portare, durante il servizio, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 19 – Formazione specifica per il personale con funzioni educative e gestione sociale

L'aggiudicatario deve garantire la formazione e l'addestramento degli educatori addetti al servizio, allo scopo di istruire il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto, di adeguare i servizi agli standards di qualità richiesti dal Comune e di formare ed informare il personale stesso in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come specificato al relativo articolo del presente Capitolato.

L'appaltatore deve provvedere autonomamente a qualificare con periodici corsi di aggiornamento il personale impegnato nei servizi. Può comunque concordare ambiti comuni di aggiornamento con il personale del Comune, ove ciò risulti possibile.

L'operatore economico deve altresì garantire la partecipazione di tutto il personale educativo operante presso il servizio di Asilo nido, per almeno cinquanta (50) ore annue (da riproporzionarsi eventualmente per il personale interessato dall'eventuale avvio del servizio in corso d'anno) alla gestione sociale del servizio, per partecipare a:

- collegi e riunioni di programmazione del servizio;
- colloqui individuali con i genitori;
- riunioni di sezione;

- eventi collettivi, feste, giornata del nido aperto, riunioni varie;

secondo le indicazioni fornite dal Coordinatore organizzativo interno e/o dal Comune e dal referente pedagogico esterno incaricato. Si ricorda in questa sede che il Coordinatore pedagogico esterno ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di promozione della qualità del servizio, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di raccordo con gli altri servizi territoriali educativi, sociali e sanitari. Il Coordinatore pedagogico non può svolgere anche la funzione di educatore. Il Coordinatore pedagogico mantiene un costante rapporto di collaborazione con il RUP/DEC anche attraverso incontri periodici. Allo stesso è attribuita la responsabilità anche in rapporto alla formazione permanente degli operatori e della supervisione delle relazioni fra educatori e genitori. Il Coordinatore garantisce la massima trasparenza nella gestione del servizio prevedendo forme di partecipazione delle famiglie alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione.

Art. 20 – Reintegro del personale mancante

L'aggiudicatario si impegna a mantenere costanti le figure educative di riferimento ed a limitare i fenomeni di turnover, in modo da non compromettere la peculiarità educativa dei servizi oggetto del presente Capitolato. L'aggiudicatario assicura la sostituzione del proprio personale assente per qualsiasi motivo, sia educativo che ausiliario, garantendo la continuità e la non interruzione dei servizi, in quanto servizio pubblico, provvedendo immediatamente alle opportune sostituzioni od integrazioni.

Tutto il personale deve essere costantemente presente nel numero prestabilito in relazione alla composizione delle sezioni affidate e del servizio in generale. Le eventuali assenze devono essere immediatamente reintegrate per mantenere giornalmente invariata la qualità dei servizi. Anche il

personale supplente deve possedere i medesimi requisiti di quello sostituito. Il Comune ha la facoltà di accertare il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 21 – Direttore-coordinatore del servizio e Coordinatore organizzativo interno: figure di coordinamento e di riferimento

La direzione ed il coordinamento del servizio oggetto dell'appalto deve essere affidata ad un responsabile interno, con professionalità ed esperienza idonea. Il direttore-coordinatore (responsabile del servizio) ha funzioni di referente nei confronti del Responsabile comunale del Servizio, del Direttore dell'esecuzione dell'appalto (DEC) e del Coordinatore psico-pedagogico esterno incaricato dall'Ente.

Il direttore-coordinatore deve in particolare:

- rendersi garante del rispetto dei programmi e della realizzazione del progetto educativo presentato, nonché dei rapporti amministrativi con l'Ente;
- coordinare tutti i servizi affidati;
- provvedere alle tempestive sostituzioni del personale in caso di assenze o malattie per garantire in ogni caso lo svolgimento del servizio, dandone tempestiva comunicazione al Direttore dell'esecuzione dell'appalto o agli uffici preposti, qualora ciò possa influire sull'utenza;
- comunicare, all'inizio dell'anno educativo, i nominativi del personale assegnato e delle eventuali variazioni in corso d'anno;
- garantire l'interazione, la continuità didattica ed il mantenimento di uguali livelli qualitativi delle sezioni di Nido affidate alla gestione esterna, rispetto a quelli in gestione diretta, attraverso il confronto e la condivisione di obiettivi con il personale;
- partecipare ad eventuali incontri collegiali, qualora richiesti dal coordinatore organizzativo interno del Nido e/o qualora previsto dal Regolamento comunale.

Diretto referente del Comune, a differenza delle altre figure professionali, non è necessariamente impegnato direttamente all'interno del servizio. In conseguenza di quanto sopra, non è previsto, per detta funzione, alcun corrispettivo orario. La remunerazione della funzione deve considerarsi compresa nelle spese generali di organizzazione del servizio e non è, pertanto, prevista alcuna erogazione *ad hoc*. Requisiti professionali minimi richiesti: laurea, preferibilmente in discipline psico-pedagogiche, ed esperienza documentata nel ruolo almeno annuale; in alternativa, titolo di educatore professionale conseguito frequentando i percorsi formativi regionali ed esperienza documentata nel ruolo almeno biennale, oppure, diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza documentata nel ruolo almeno quinquennale.

L'affidatario deve altresì assicurare la presenza giornaliera di un Coordinatore organizzativo interno (figura distinta dal Coordinatore pedagogico esterno, funzione esternalizzata con diverso appalto del Comune), da individuarsi fra gli educatori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, che risponda dei rapporti contrattuali con l'Ente e che rappresenti la figura costante di riferimento per tutto ciò che attiene alla gestione educativa e funzionale del servizio in appalto. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme, contratto e presente capitolato prevedano debba essere reperibile presso il servizio. Il Coordinatore organizzativo interno, al fine di assicurare il consolidamento qualitativo del servizio, richiede all'Ufficio Tecnico del Comune gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria che si rendono necessari nel corso della durata del contratto, al fine di mantenere la piena funzionalità della struttura. Egli ha altresì il dovere di segnalare tempestivamente allo stesso servizio ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria.

Può essere prevista, su proposta dell'aggiudicatario, anche una figura di riferimento di tipo tecnico (referente), quale responsabile del servizio di pulizia, di comprovata esperienza specifica, con il compito di intervenire, decidere e rispondere direttamente al Comune riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento degli interventi. Nel caso tale figura fosse istituita, il suo nominativo deve essere comunicato direttamente al Comune. I rapporti

intercorrenti tra il Comune e l'affidatario, in particolare per la definizione delle modalità attuative e per la risoluzione di eventuali criticità, sono curati dal DEC, in collaborazione con le figure di cui al presente articolo.

Art. 22 - Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, di cui all'elenco non nominativo a disposizione, come previsto dal Codice degli appalti, art. 57, comma 1, e dalla Linee Guida n. 13 dell'ANAC, garantendo l'applicazione del CCNL di settore e le tutele dallo stesso indicate.

L'affidatario è tenuto ad allegare all'offerta un progetto di assorbimento, atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa ed all'inquadramento e trattamento economico degli stessi.

La previsione di cui al comma precedente costituisce per il Comune "clausola sociale" ispirata alla promozione ed alla valorizzazione di esigenze sociali e, in particolare:

- fattore di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali del predetto personale;
- fattore di garanzia del servizio erogato, sussistendo l'interesse pubblico a conservare la professionalità e l'esperienza del personale in servizio in modo da mantenere gli standards qualitativi raggiunti, trattandosi di gestione di un servizio particolarmente delicato per le caratteristiche intrinseche dell'utenza, le quali richiedono capacità non solo di tipo professionale, ma anche di relazione umana.

Al fine di assicurare la continuità del servizio l'aggiudicatario si impegna pertanto a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale con funzione operativa già impiegato dal precedente affidatario, fermo restando l'inquadramento minimo da riconoscere al personale che sarà impiegato nel servizio, di cui al progetto suddetto, salvo in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia, purché le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione della ditta aggiudicataria subentrante e con le esigenze tecniche ed organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto (come da parere espresso dall' ANAC A.G. 25/2013 e dalle Linee Guida ANAC n.13).

Art. 23 – Obblighi del Comune

Dalle prestazioni e forniture a carico dell'affidatario sono esclusi i consumi di energia elettrica, gas e acqua, che rimangono a carico della Stazione appaltante. L'appaltatore si impegna comunque a limitare i consumi a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del servizio. In caso di interruzione delle forniture di luce e/o acqua, l'affidatario dovrà prontamente segnalare all'Ufficio Tecnico comunale ed al Direttore dell'esecuzione tale evento e provvedere alle operazioni di pulizia non appena possibile.

Il Comune rifornisce inoltre l'Asilo nido del materiale di consumo, ovvero carta igienica, salviette asciugamani, sapone e pannolini, per approvvigionare al bisogno la struttura. Il personale dell'aggiudicatario addetto al servizio dovrà concordare con l'Economo comunale le modalità per il ritiro del materiale necessario.

Art. 24 – Diritto di controllo del Comune e qualità del servizio – attività di verifica di conformità delle prestazioni

È facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso, senza limitazioni di orario e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli per accertare la rispondenza del servizio fornito dall'aggiudicatario alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato, in aderenza a quanto previsto dal progetto presentato in sede di gara. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare

funzionamento dei servizi, l'efficienza e l'efficacia della gestione. Il Comune si riserva di richiedere un aumento e/o una diversa articolazione degli orari delle prestazioni sulla base di accertate esigenze del servizio, previ accordi con l'aggiudicatario.

A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di controllo:

- le modalità di accoglienza dei bambini e dei genitori;
- le modalità di realizzazione delle attività educative - ricreative;
- il rispetto degli orari;
- il controllo dell'organico.

Gli incaricati del Comune effettueranno i controlli con la modalità che riterranno più idonea. L'ispezione non deve comunque comportare interferenze nello svolgimento dei servizi.

L'aggiudicatario deve inoltre produrre proposte relative al sistema di controllo per la verifica della qualità dei servizi erogati ed alla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

Qualora il Comune rilevi una non conformità della qualità del servizio, l'affidatario deve mettere in atto tutte le misure necessarie per ripristinare il corretto livello di standard. In relazione all'esito dei controlli ed alle giustificazioni addotte dall'affidatario, il Comune valuta al fine di procedere, se ritenuto opportuno, all'applicazione delle penali di cui al relativo articolo del presente Capitolato.

L'aggiudicatario deve presentare ogni anno, entro trenta (30) giorni dalla chiusura del servizio, una relazione inerente:

- le attività educative e ludiche realizzate in ogni singola sezione;
- le criticità rilevate dagli educatori, dal personale o dagli utenti;
- eventuali proposte migliorative;
- la raccolta di dati statistici ai fini dell'ottenimento del contributo regionale, ove richiesto.

Il Direttore dell'esecuzione, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, può richiedere, nel corso del contratto, la distribuzione e la raccolta di questionari predisposti dal Comune per rilevare la soddisfazione degli utenti fruitori del servizio appaltato, oltre a quelli predisposti dall'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 312 e seguenti del D.P.R. 207/2010, il contratto d'appalto è sottoposto a verifica di conformità in corso di esecuzione, avendo ad oggetto un servizio con prestazioni continuative, nonché a verifica di conformità finale.

Le attività di verifica di conformità sono effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Tali attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e previsioni del contratto, del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché nel rispetto delle leggi in materia. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi in materia, dal contratto e dal presente Capitolato.

La Stazione appaltante può avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, i cui nominativi saranno comunicati all'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà consentire l'accesso al personale comunale, o ad altri soggetti preposti all'attività di controllo, nonché a fornire ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali.

La Stazione Appaltante farà pervenire all'affidatario per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario dovrà fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni ed ai rilievi effettuati dal Comune.

Per la verifica di conformità in corso di esecuzione dell'appalto, il Direttore dell'esecuzione del contratto vi procede, con cadenza periodica da stabilirsi, al fine di un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni richieste.

Ai controlli di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati l'aggiudicatario ed eventualmente il Responsabile del procedimento/Responsabile del progetto e/o un rappresentante dell'Ente.

Delle operazioni di verifica di conformità è redatto, a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenienti. Nel verbale devono essere contenute le seguenti indicazioni:

- a) la data ed il luogo di esecuzione delle operazioni di verifica;
- b) le generalità degli intervenienti alla verifica e di coloro che, invitati, non si sono presentati;
- c) gli estremi del contratto di appalto e la descrizione sintetica delle prestazioni contrattuali;
- d) le verifiche effettuate ed i risultati ottenuti;
- e) i dati sull'andamento dell'esecuzione del contratto e sul rispetto delle condizioni contrattuali;
- f) le eventuali osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

Il verbale di verifica della conformità in corso di esecuzione deve essere trasmesso al Responsabile del procedimento entro quindici (15) dalla data di svolgimento della verifica.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, l'affidatario dovrà provvedere, entro il termine assegnato, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e, comunque, ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie nello svolgimento del servizio necessari a garantire la completa eliminazione delle irregolarità riscontrate.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi alle suddette prescrizioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà alla segnalazione al Responsabile del procedimento/Responsabile del progetto per ogni sua determinazione, anche con riferimento all'applicazione delle penali e alle ipotesi di recesso e risoluzione previste nel presente capitolato, secondo i termini e le modalità ivi previsti.

Per la verifica di conformità finale, essa è avviata entro venti (20) giorni dall'ultimazione delle prestazioni e deve concludersi entro sessanta (60) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Delle operazioni di verifica di conformità finale è redatto un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenienti. Nel verbale devono essere contenute le seguenti indicazioni:

- a) la data ed il luogo di esecuzione delle operazioni di verifica;
- b) le generalità degli intervenienti alla verifica e di coloro che, invitati, non si sono presentati;
- c) gli estremi del contratto di appalto e la descrizione sintetica delle prestazioni contrattuali;
- d) le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati ed i risultati ottenuti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'affidatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo agli eventuali verbali di controllo in corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore e la certificazione di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici (15) giorni dal ricevimento. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il Direttore dell'esecuzione del contratto riferisce al Responsabile del procedimento/Responsabile di progetto sulle contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di verifica di conformità. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità ed all'attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore, a garanzia del mancato rispetto o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Il Comune, attraverso i propri uffici, accerta pertanto periodicamente il funzionamento dei servizi oggetto del presente capitolato, al fine di valutarne la qualità, l'efficacia e l'efficienza, attraverso controlli svolti ordinariamente. L'Ente, attraverso i propri operatori, ha accesso alle strutture in cui

sono gestiti i servizi senza preavviso e può richiedere all'aggiudicatario, in qualsiasi momento, ogni idonea documentazione, informazione e chiarimento, finalizzati a verificare il rispetto di obblighi derivanti da norme di legge, da regolamenti contrattuali o dal presente Capitolato, nonché la rispondenza dell'attività alle linee del progetto pedagogico e didattico concordate all'inizio dell'anno educativo.

Sono previsti incontri periodici, almeno semestrali, tra i rappresentanti del Comune e della ditta aggiudicataria, finalizzati alla verifica dei risultati dell'attività oggetto del servizio.

Deve in ogni caso essere assicurato il rispetto dei requisiti generali e specifici per l'autorizzazione e l'accreditamento ai sensi della vigente normativa regionale.

Art. 25 – Monitoraggio e valutazione

L'aggiudicatario si impegna a fornire al Comune:

- relazioni intermedie (monitoraggio quadrimestrale) per l'eventuale riallineamento delle attività in corso e relazione finale sull'andamento dell'anno educativo;
- relazione conclusiva al termine di ogni anno educativo da presentarsi prima dell'inizio dell'anno educativo successivo con dettaglio di tutte le attività svolte e valutazioni finali.

L'Ente e l'aggiudicatario concorderanno altre modalità e strumenti per la valutazione periodica dell'andamento dei servizi, quali, ad esempio, questionari da sottoporre agli utenti.

L'aggiudicatario, comunque, già in sede d'offerta, deve presentare un piano operativo relativo al monitoraggio ed alla valutazione, indicando quali strumenti intende utilizzare e precisando i contenuti, la tempistica, le modalità di raccolta e di rielaborazione dei dati acquisiti e la loro presentazione (sistema di monitoraggio e di misurazione). Il Comune si riserva di apportare eventuali modifiche agli strumenti di valutazione, qualora lo ritenesse necessario.

Il sistema di rilevazione verrà utilizzato per individuare azioni correttive e preventive finalizzate a migliorare la qualità del servizio. I risultati delle rilevazioni devono essere condivisi con il RUP/DEC.

Art. 26 – Rilievi, diffide e procedimento per l'applicazione delle penalità

I rilievi inerenti alle non conformità dei servizi in relazione al presente Capitolato, ad imprecisioni, inaccuratezza o non esecuzione dei servizi a regola d'arte, sono contestati tempestivamente all'aggiudicatario, per iscritto mediante formale diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. o via pec, invitando l'appaltatore ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine assegnato e precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l'entità delle sanzioni che si intende applicare. Il Comune può contestualmente far pervenire all'aggiudicatario eventuali prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi entro sette (7) giorni lavorativi.

Qualora l'affidatario non proceda a rimediare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire al Comune le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette (7) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione od in maniera ritenuta non sufficiente, l'Ente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese e a carico dell'inadempiente. L'importo di tali interventi verrà addebitato interamente all'appaltatore, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese disponibile, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva.

In nessun caso il Comune sarà responsabile per carenze inerenti il servizio in appalto.

L'aggiudicatario è in particolare direttamente responsabile per le carenze del servizio dipendenti da:

- ritardi del personale che non consentano il regolare svolgimento dei servizi;
- carenze e ritardi nella sostituzione del personale;
- carenze degli standards qualitativi nella realizzazione del servizio affidato.

Qualora, dai controlli e dalle verifiche effettuate o dalle segnalazioni pervenute, si riscontrassero inadempienze o difformità, il Comune, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge, al presente Capitolato ed agli altri documenti di gara, si riserva di applicare le seguenti penali in tutti i casi di verificata ed accertata violazione degli stessi, eccettuati i casi di forza maggiore:

1. mancato rispetto degli orari con rilevazione di un ritardo superiore a 15 minuti dall'orario previsto di inizio servizio, il quale incida negativamente sull'organizzazione ed accoglienza dell'utenza - € 150,00 (centocinquanta euro) per ogni evento accertato;
2. mancato rispetto degli orari con rilevazione di ritardo sull'inizio lavori, sulle date stabilite dal programma e/o da ogni singolo ordine di servizio, in relazione ai servizi ausiliari, integrativi, di pulizia e di supporto, con riferimento ad ogni giorno di ritardo ed a ciascuna tipologia d'intervento - € 50,00 (cinquanta euro) per ogni evento accertato;
3. mancanza dei requisiti richiesti per il personale - € 300,00 (trecento euro) per unità di personale;
4. mancanza del rispetto del rapporto personale educativo/bambini - € 600,00 (seicento euro) per ogni evento accertato;
5. impiego di personale ausiliario e di supporto in numero inferiore al minimo previsto di due unità, salva la prevista articolazione oraria delle presenze giornaliere - € 100,00 (cento euro) per ogni evento accertato;
6. incidenti occorsi ai bambini per accertata negligenza del personale - € 1.000,00 (mille euro) per ogni evento accertato;
7. insufficienza o carenza delle prestazioni - da € 50,00 (cinquanta euro) ad € 500,00 (cinquecento euro) in relazione all'entità dell'inosservanza.

Per altri eventi, in funzione del danno che la mancanza comporta, si applica la penalità di € 150,00 (centocinquanta euro) per lievi difformità, di € 300,00 (trecento euro) per difformità di media rilevanza e di € 600,00 (seicento euro) per violazioni gravi.

Si conviene che l'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopra indicate è la contestazione degli addebiti. Quindi, l'applicazione delle suddette penalità sarà preceduta da regolare contestazione del RUP dell'infrazione commessa o dell'inadempienza occorsa, nei confronti della quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni o giustificazioni scritte e documentate nel termine perentorio di sette (7) giorni consecutivi dal ricevimento della nota di contestazione. Il Responsabile, valutate le controdeduzioni presentate dall'affidatario, darà comunicazione dell'esito del procedimento all'aggiudicatario stesso entro il termine di trenta (30) giorni. Le comunicazioni relative alle varie fasi del suddetto procedimento dovranno avvenire mediante casella di posta certificata. Tutte le penali e/o gli addebiti di cui al presente articolo sono contabilizzati in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi e l'applicazione della penalità è comunque indipendente dalle facoltà spettanti all'Ente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e lascia salva ed impregiudicata l'eventuale azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni accertati, non precludendo il suo diritto a chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti, accertati e contestati, mediante azioni di risarcimento.

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, il Comune avrà facoltà di provvedere, direttamente, ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi, con addebito all'aggiudicatario delle spese e di eventuali penalità.

L'affidatario ha l'obbligo di segnalare con tempestività all'Ente circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano pregiudicare il regolare espletamento del servizio.

Si ribadisce che la violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nonché del Codice di comportamento integrativo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 30/11/2021, comporta per il Comune la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'invio di cinque (5) diffide nel corso dell'esecuzione del servizio potrà costituire titolo per la risoluzione di diritto del contratto.

L'importo complessivo delle penali e/o addebiti irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il dieci (10) per cento dell'importo contrattuale; qualora si verifichi una situazione tale da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto, oltre che la recidiva nelle infrazioni gravi costituisce uno dei casi di risoluzione del contratto.

Art. 27 – Disciplina contrattuale – Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

In caso di norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed, infine, quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

Art. 28 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, nonché incondizionata e completa accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti che regolano il presente appalto, oltre che del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con l'offerta l'appaltatore dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Con la medesima dichiarazione l'appaltatore attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione del servizio.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore, anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta, dà atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze ed al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per maggiori compensi o particolari indennità.

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale:

- gli obblighi e le responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e requisiti del personale impiegato nell'appalto;
- tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, senza diritti di rivalsa;
- i rischi connessi all'esecuzione del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, a tal titolo, nei confronti del Comune.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e a tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalle eventuali inosservanze delle norme e delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'affidatario si impegna a:

- sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- provvedere alla sostituzione, in caso di assenze del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, con personale in possesso almeno degli stessi requisiti previsti dal presente Capitolato;
- garantire, da parte degli addetti al servizio, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto;
- assicurare il rispetto della puntualità dei servizi.

L'aggiudicatario garantisce per tutti gli operatori indicati nel Capitolato:

- il possesso dei requisiti generali stabiliti per l'accesso al pubblico impiego previsti dall'art. 2, del D.P.R. n. 487/1994 e dal D.lgs. n. 165/2001;
- il rispetto di quanto previsto dagli articoli del presente Capitolato.

A tal fine l'appaltatore inoltra al Comune idonea documentazione prima dell'avvio del servizio.

Sono a carico del soggetto affidatario tutte le spese straordinarie determinate da accertate inadempienze ed imperizie del personale addetto, nel qual caso l'aggiudicatario deve inoltre sostituire immediatamente, ed a proprie spese, impianti ed attrezzature messe a disposizione dal Comune a cui sia stato arrecato danno.

Art. 29 - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento e in diminuzione

È facoltà del Comune, durante il periodo contrattuale dell'appalto, articolare diversamente il numero di ore per il servizio. Nel caso in cui ciò si rendesse necessario, per sopraggiunte modificazioni dell'assetto organizzativo del Comune, il soggetto aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni di sorta.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la variazione dell'entità dei servizi, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023. In particolare, l'entità dei servizi potrebbe variare, oltre che sulla base del calendario scolastico e degli effettivi giorni di attività, in funzione del numero di sezioni attivate in base ai bambini iscritti e/o di una diversa organizzazione del servizio.

I servizi potranno, pertanto, essere estesi, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale dell'appalto, per:

- inserimento di ulteriori operatori o educatori, in caso di aumento del numero di bambini iscritti, sulla base del rapporto numerico previsto dalla normativa di settore per l'Asilo nido;
- necessità di incrementare le ore di supporto al personale comunale presso l'Asilo nido;
- attivazione di servizi uguali o simili a quelli oggetto del presente appalto da effettuarsi presso l'Asilo nido. In caso di estensione dei servizi, il prezzo unitario sarà uguale al corrispondente prezzo in vigore per i servizi oggetto dell'appalto;
- altre motivazioni.

Le prestazioni integrative verranno eseguite dall'appaltatore alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nel presente Capitolato.

Parimenti, l'Ente si riserva anche la facoltà di diminuire l'entità dei servizi in funzione del calendario educativo, della minore necessità di personale e di ogni altra evenienza, senza che l'aggiudicatario nulla possa pretendere. In tale circostanza l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base del prezzo contrattuale. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nondimeno, nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore se non sia stata approvata o disposta dal Comune. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non previamente autorizzate, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a cura e a carico dell'appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, secondo le disposizioni dell'Ente, fatto salvo il risarcimento del danno e l'applicazione e delle penali di cui al relativo articolo del presente Capitolato.

Art. 30 – Profili economici del servizio

Il Comune si impegna a garantire il costo del servizio come da offerta economica, la quale deve tener conto di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato. L'affidatario con il corrispettivo definito nell'offerta economica s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell'Ente e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese, etc..., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non, dal presente Capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi, essendo tale corrispettivo comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

L'appaltatore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto di seguito riportato. Per tutto il primo anno di durata contrattuale, i prezzi praticati dall'operatore economico aggiudicatario restano fissi ed invariati, non possono essere oggetto di modificazione e sono comprensivi di tutte le spese connesse all'esecuzione del servizio in oggetto.

Si precisa che, in base all'art. 60 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023, le clausole di revisione prezzi possono essere attivate al ricorrere di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, operando nella misura del 80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. A tal fine si specifica che gli aumenti tabellari progressivi del CCNL sono già stati computati ed inclusi all'interno dell'importo del valore del contratto (nei costi della manodopera). A decorrere dal secondo anno di appalto, l'aggiudicatario pertanto, esclusivamente qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, ai sensi del sopracitato art. 60, dovrà far pervenire per iscritto e via PEC l'eventuale richiesta di adeguamento del prezzo entro e non oltre il 31 luglio, senza efficacia retroattiva. Ai fini dell'adeguamento, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, si utilizzerà l'indice ISTAT sui prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (indice FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) riferito al mese di giugno. La richiesta di adeguamento sarà unica e immutata per tutto l'anno di riferimento e può essere richiesta una sola volta. Si applicheranno comunque le eventuali disposizioni che fossero imposte da norme di legge o regolamenti o atti amministrativi generali emanati dal Governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

Come riportato all'art. 3 del presente Capitolato:

- l'importo offerto 1) - Servizi di gestione educativa autonoma di sezioni (personale educativo) verrà poi suddiviso per le ore previste nel biennio educativo calcolate dalla Stazione appaltante nel presente Capitolato, ovvero 7.611/anno educativo, al fine di determinare il compenso orario omnicomprendente per il personale educativo da applicarsi in fase di fatturazione, secondo le ore effettivamente rese, nel caso di aggiudicazione del servizio;

- l'importo offerto 2) - Servizi ausiliari, integrativi, di pulizia e di supporto al personale (personale ausiliario) verrà poi suddiviso per le ore previste nel biennio educativo calcolate dalla Stazione appaltante nel presente Capitolato, ovvero 2.630/anno educativo, al fine di determinare il compenso orario omnicomprendente per il personale ausiliario da applicarsi in fase di fatturazione (comprensivo del costo dei prodotti e del materiale di pulizia), secondo le ore effettivamente rese, nel caso di aggiudicazione del servizio.

Si ribadisce che il Comune può rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'appaltatore, per il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di liquidazione dei corrispettivi di cui sopra o mediante escussione della garanzia definitiva.

Art. 31 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

Il prezzo di aggiudicazione si intende fissato dall'aggiudicatario a proprio rischio ed in base ai calcoli di convenienza.

Le fatture dovranno essere emesse con modalità elettronica, ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014 e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013., con cadenza mensile

posticipata relativamente al periodo di esecuzione (settembre/luglio pari ad undici (11) mensilità), e dovranno riportare il CIG di riferimento, oltre al dettaglio del numero delle ore effettuate ed effettivamente rese dal personale, in appositi prospetti distinti per servizi educativi e per servizi ausiliari di supporto. Le prestazioni saranno liquidate in base alle ore effettivamente svolte.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (in Associazione temporanea di imprese, ATI o in Raggruppamenti temporanei di imprese, RTI), il committente procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, la quale deve indicare, in modo dettagliato, le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Il Comune, previa attestazione di conformità della prestazione da parte del Direttore dell'esecuzione, liquida, entro 30 giorni dal ricevimento, le fatture elettroniche emesse.

Le fatture devono prevedere lo Split Payment, se soggette ad IVA, e sono redatte in forma elettronica conformemente alla legislazione vigente. Devono, altresì, contenere i seguenti elementi:

- specifica relativa alle ore effettuate;
- codice CIG;
- Codice Univoco Ufficio IPA: UF6CF3;
- riferimenti conto corrente dedicato, di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.;
- eventuale esplicitazione dei riferimenti normativi comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il pagamento delle prestazioni viene effettuato entro trenta (30) giorni dalla presentazione della fattura, fatta comunque salva l'acquisizione della documentazione di regolarità fiscale e contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della Legge n. 248 del 04/08/2006. L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità sono condizioni pregiudiziali per procedere alla liquidazione del corrispettivo senza che l'appaltatore possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario ad acquisire la documentazione comprovante detta regolarità. Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.. L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ed in particolare si impegna a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al contratto, entro sette (7) giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine, comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà, infine, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-*bis*, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Si applicano comunque le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010. L'importo delle sanzioni eventualmente applicate sarà trattenuto dai pagamenti, in alternativa al recupero a mezzo della cauzione versata, salvo che si pervenga ad un accordo scritto che determini in modo diverso (es: reintegrazione in forma specifica). Il Comune ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al soggetto aggiudicatario ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub soggetto aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Non saranno in ogni caso liquidate le fatture non accompagnate, distintamente per servizio, da un prospetto riepilogativo delle ore effettuate da tutto il personale. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese etc. necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere, espresso e non, dal presente Capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi. Eventuali ritardi nel pagamento da parte dell'Ente appaltante, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo l'affidatario dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente contratto.

Nel caso in cui il RUP/Direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'eventuale applicazione di penalità, il pagamento delle fatture può essere

sospeso, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento.

Art. 32 – Polizza assicurativa

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o arrecati a beni, tanto dell'appaltatore stesso, quanto del Comune o di terzi, durante od in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del capitolato. L'affidatario è direttamente responsabile per i danni, di qualunque natura, arrecati alle persone, agli immobili ed alle cose di terzi, intendendosi soggetto terzo anche la Stazione appaltante, in conseguenza delle attività svolte per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. L'aggiudicatario manleva espressamente il Comune da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, a qualsiasi titolo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi ed estromettendo, di conseguenza, la Stazione appaltante. L'affidatario, inoltre, è direttamente responsabile per i danni e gli infortuni subiti dal proprio personale dipendente in conseguenza delle attività svolte per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. A tale riguardo l'affidatario è tenuto a costituire e consegnare alla Stazione appaltante, prima della stipula del contratto ovvero, in caso di consegna d'urgenza, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, compreso il personale della Stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e nella quale venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante e gli utenti debbano essere considerati "terzi" a tutti gli effetti. Gli utenti dovranno essere considerati terzi tra loro. Tale polizza dovrà inoltre garantire, oltre ai danni a persone, tutti i danni (compreso l'incendio) che potrebbero verificarsi, anche con l'utilizzo di materiale e/o attrezzature del Comune, durante lo svolgimento del servizio, a strutture, impianti, fabbricati, mobili ed attrezzature, in uso o presente nell'edificio, di proprietà del Comune o di terzi, a beneficio anche dell'Ente e dei terzi, valevole per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto, ovvero come meglio di seguito specificato.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio di esecuzione del contratto e cessa alle ore ventiquattro (24:00) del giorno di emissione della verifica di conformità e comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato di ultimazione delle prestazioni. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due (2) mesi. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale dell'affidatario durante l'esecuzione del servizio. L'operatore economico si impegna a consegnare all'Ente copia della polizza di cui sopra, in sede di stipula del contratto. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze non esonerano l'affidatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle suddette coperture assicurative, anche in ragione dell'applicazione di scoperti e/o franchigie sui contratti assicurativi. Qualora i contratti di assicurazione definiti dall'affidatario prevedano importi o percentuali di scoperto o di franchigia, questi non sono opponibili, in nessun caso, alla Stazione appaltante. Detta polizza deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, compreso personale della Stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione del servizio, come segue:

R.C.T. — Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'affidatario o da persone di cui l'affidatario è tenuto a rispondere nello svolgimento delle attività tutte previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto:

massimale unico minimo € 5.000.000,00=, per singolo sinistro, con il limite di € 3.500.000,00 per persona e € 3.500.000,00 per cose.

La polizza RC dovrà prevedere tutte le condizioni previste dal presente articolo. La presenza di tale polizza non libera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Il Comune, a seguito dell'affidamento, si ritiene comunque esonerato da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento del servizio. I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi in alcun modo limitativi dalla responsabilità assunta dall'aggiudicatario nei confronti del Comune e dei terzi. Pertanto, ogni ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sull'affidatario, restando il Comune sollevato da responsabilità al riguardo.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al presente articolo, così come nel caso di inoperatività delle coperture assicurative o di loro inesistenza o di loro approvazione da parte del Comune.

L'appaltatore deve immediatamente segnalare per iscritto al Comune tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

Fermo restando che l'appaltatore è tenuto ad attivare la polizza assicurativa di cui al presente articolo prima dell'inizio del servizio, l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza medesima è condizione essenziale di efficacia del contratto. Pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare, mediante consegna della polizza, prima dell'inizio del servizio o comunque in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui si tratta ed, all'occorrenza, dei suoi rinnovi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, con conseguente incameramento della garanzia presentata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza (quietanza del premio).

L'affidatario, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla Stazione appaltante ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio. In tale quadro, l'aggiudicatario è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati. Eventuali danni derivati a personale, utenti o terzi causati dalla struttura potranno essere posti a carico dell'affidatario qualora la stessa non abbia provveduto, per quanto di competenza, ad avvisare la Stazione appaltante di imperfezioni, rotture e simili che potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio.

Art. 33 – Sub affidamento del servizio e divieto di cessione del contratto

L'affidatario esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. In conformità a quanto disposto dal Codice dei contratti, è vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d), del Codice dei contratti. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal RUP che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'articolo sopracitato, primo comma, è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: servizi educativi e servizi ausiliari ed integrativi. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire il mantenimento del controllo diretto sull'esecutore delle prestazioni su indicate, dove si concentrano le maggiori criticità del servizio da

svolgere, tenuto altresì conto della tipologia di utenza servita, particolarmente sensibile e connotata da fragilità. È pertanto ammesso il subappalto solo per le attività non direttamente incidenti sulla gestione del servizio educativo. Si intendono subappaltabili i servizi di pulizia straordinaria, delle attrezzature e della struttura. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'esplicita intenzione in sede di offerta, indicando le parti del servizio che intende subappaltare ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Art. 34 – Clausola di riservatezza

L'affidatario ed il suo personale dipendente devono mantenere il segreto su fatti e circostanze, concernenti l'organizzazione e l'andamento delle attività del Comune, di cui abbiano avuto occasionalmente notizia durante l'espletamento del servizio in ragione dell'accesso alla struttura ed agli uffici dell'Asilo nido comunale. L'affidatario ed il suo personale dipendente sono tenuti ad osservare il divieto di comunicazione e diffusione di dati personali e sensibili, in qualunque forma eventualmente conosciuti durante lo svolgimento del servizio, anche successivamente alla scadenza.

Art. 35 - Trattamento dati e privacy

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, in particolare per quanto riguarda le disposizioni in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli utenti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 (d'ora in poi GDPR), s'informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cornedo Vicentino, con sede legale a Cornedo Vicentino (VI), CAP. 36073 - Piazza A. Moro, n. 33, (PEC: cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net), nella persona del Sindaco pro-tempore. Il Titolare del trattamento dati ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O.) ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679 nella persona dell'ing. Nicola Madrigali. E' possibile rivolgersi al Titolare (pec: cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net) o al D.P.O. (email: nicola.madrigali@ordingbo.it) agli indirizzi elettronici qui riportati. La finalità del trattamento dei dati è di dare esecuzione al contratto e la base giuridica del trattamento è quella prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), del GDPR. I dati saranno archiviati e la loro comunicazione al Titolare del trattamento è necessaria per la conclusione del contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Sono garantiti all'appaltatore i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lettere b) e d), del GDPR. L'Ente provvederà alla nomina, con atto scritto, dell'affidatario in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

Art. 36 – Risoluzione e recesso

Il Comune ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni. Fatti salvi i casi di

risoluzione previsti dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 ed oltre ai casi già previsti in altri articoli del presente Capitolato, il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e 1456 del Codice civile, a tutto danno e rischio del fornitore, nelle seguenti ipotesi, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste al relativo articolo del presente Capitolato:

- violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni normative relative alla gestione del servizio che comportino il raggiungimento di cinque (5) diffide nel corso del contratto;
- accertata evasione fiscale o frode ovvero inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- fallimento, o sottoposizione a procedura concorsuale della ditta ovvero cessazione, messa in liquidazione, interruzione o sospensione dell'attività dell'appaltatore;
- cessione non autorizzata ad altri, sia diretta che indiretta, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente appalto;
- interruzione non motivata del servizio ovvero abbandono o mancata prestazione del servizio;
- impiego di personale scarsamente affidabile o non professionale, previa diffida alla sostituzione, ovvero mancata sostituzione di personale ove necessaria o utilizzo di personale non corrispondente alle qualifiche professionali necessarie;
- violazione delle norme di sicurezza e prevenzione od inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
- motivi di pubblico interesse;
- mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi della Legge n. 136/2010;
- gravi violazioni del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti;
- mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso o per la stipula del contratto, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla Legge e dalla documentazione di gara;
- mancata attivazione del servizio;
- constatazione della falsità delle dichiarazioni rese in sede di offerta;
- sopravvenuta condanna per reati relativi alla condotta professionale di prestatore di servizi nell'ambito dell'oggetto dell'appalto;
- gravi danni prodotti a locali, impianti e/o attrezzature di proprietà del Comune;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva laddove vi sia stato un parziale o totale utilizzo della stessa;
- inadempienze ritenute gravi dal Comune, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio a un livello qualitativo giudicato sufficiente dal Comune medesimo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Comune, degli utenti ed in generale dei terzi, caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di Leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio svolto; l'utilizzo di personale privo di titolo specifico; inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto negoziale con il Comune;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata, o fatto, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell'art. 1453 del Codice civile.

La risoluzione si verificherà di diritto qualora il Comune comunichi per iscritto all'appaltatore la volontà di avvalersi della clausola risolutiva. In caso di risoluzione del contratto la ditta deve risarcire i danni prodotti al contraente o a terzi. La risoluzione del contratto verrà disposta con atto formale e dovrà essere notificata all'affidatario secondo le vigenti disposizioni di legge. A carico dell'operatore economico rimangono le eventuali maggiori spese per l'aggiudicazione dell'appalto ad altro contraente, salvo comunque il diritto del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento previste dal presente Capitolato, il

Comune si riserva di incamerare la garanzia definitiva e di procedere direttamente all'erogazione del servizio con la propria organizzazione o di farlo eseguire a terzi, in danno dell'appaltatore, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore si obbliga a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'erogazione del servizio, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio senza pregiudizio per il Comune medesimo. Nel caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, ai sensi dell'art. 1672 del Codice civile per cause alla stessa non imputabili.

Resta fermo quanto indicato all'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023, nei casi ivi previsti, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi di cui il Comune voglia avvalersi.

Art. 37 - Quantificazione del danno e clausola di salvaguardia

Con la risoluzione del contratto sorge nel committente il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'operatore inadempiente, con le modalità indicate nel presente Capitolato e nella normativa vigente. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente via pec, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'appaltatore inadempiente saranno addebitati i costi per la nuova procedura di affidamento e le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto con il risarcimento per danni, quantificate nella somma pari alla differenza di prezzo fra quello offerto rispettivamente dall'aggiudicatario e dall'operatore economico subentrante.

Le somme sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non abbia sufficiente capienza, da eventuali crediti dell'operatore, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni dell'operatore stesso.

Art. 38 - Recesso del committente

Fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti, il Comune, a suo insindacabile giudizio (che sia per interesse pubblico, per opzione di forme di gestione diverse od altro), ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento e stato di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta all'appaltatore. Il recesso ha effetto dal ventesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno stesso della predetta comunicazione nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

In caso di recesso del Comune, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'Ente delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte fino alla data del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni di contatto. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore si obbliga ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune, tendendolo in tal senso indenne e fornendo all'Ente medesimo tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio.

L'appaltatore, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

Art. 39 – Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario è tenuto a prestare garanzia definitiva con le modalità di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 36/2023. Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto previa verifica della regolare esecuzione del servizio, è prestata a garanzia di ogni adempimento dell'aggiudicatario assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa della Stazione appaltante per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. La fideiussione bancaria o la polizza

assicurativa costituente cauzione definitiva deve contenere espressamente la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante. La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio. Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto, nei tempi e nelle modalità previsti al relativo articolo del presente Capitolato.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione con facoltà da parte della Stazione appaltante di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il diritto al risarcimento del danno. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte della Stazione appaltante, l'aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro quindici (15) giorni.

Art. 40 - Adempimenti successivi all'aggiudicazione, stipula del contratto ed avvio dell'esecuzione

L'affidatario deve produrre i documenti che gli verranno richiesti per la stipulazione del contratto, entro il termine indicato dagli uffici in apposita comunicazione. La mancata produzione di tali documenti, ed eventuali inadempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, comporterà la decadenza dell'aggiudicazione stessa, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno derivante al Comune dall'inadempimento. Il contratto è stipulato secondo i termini previsti dal Codice dei Contratti, mediante atto pubblico amministrativo. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario (spese, imposte, diritti di segreteria, tasse relative al perfezionamento ed alla registrazione del contratto, eventuali spese di bollo ed altro). A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sul servizio oggetto dell'appalto.

Il contratto è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riferimento al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'affidatario, con la sottoscrizione del contratto, è tenuto ad attestare, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace, il Responsabile del procedimento autorizza l'aggiudicatario a dare avvio all'esecuzione della prestazione, salvo l'esecuzione in via d'urgenza come previsto nei precedenti articoli del presente Capitolato.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto con facoltà di incamerare la cauzione versata dall'affidatario quale penale.

Art. 41 – Accordi operativi

Dettagli meramente operativi sull'organizzazione del servizio, non contemplati dal presente Capitolato, potranno essere concordati e formalizzati a mezzo corrispondenza fra il Comune ed il soggetto appaltatore, senza che ciò comporti alterazioni del contratto di servizio e dei rapporti economici fissati in sede di aggiudicazione e di contratto.

Art. 42 – Riferimento a norme vigenti

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato speciale, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara si farà riferimento alle disposizioni dei regolamenti comunali, alle leggi ed

ai regolamenti vigenti in materia, alle norme del D.lgs. n. 36/2023, nonché alle norme del Codice civile in quanto applicabili. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva ed accetta specificatamente le disposizioni di cui gli articoli tutti del presente Capitolato.

Art. 43 - Controversie

Ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. n. 36/2023, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. È in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'affidatario in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del contratto saranno deferite alla competenza del giudice ordinario del foro di Vicenza.

Resta inteso che l'instaurazione di contestazioni o controversie non dà diritto all'affidatario di interrompere o sospendere il servizio, il quale è da intendersi quale servizio pubblico, e che, pertanto, non può essere sospeso o abbandonato, se non in caso di forza maggiore o sciopero: di tali eventi dovrà essere data immediata comunicazione al Comune, rendendo noti modalità ed orari di astensione dal lavoro.

ALLEGATI:

All. 1 – Progettazione educativa anno 2023/2024 (reperibile anche nella pagina dedicata all'Asilo nido all'interno del sito istituzionale);

All. 2 - Regolamento per il funzionamento dell'Asilo nido comunale (reperibile anche nella pagina dedicata all'Asilo nido all'interno del sito istituzionale);

All. 3 - Carta dei servizi dell'Asilo nido (reperibile anche nella pagina dedicata all'Asilo nido all'interno del sito istituzionale);

All. 4 - Norme di comportamento al Nido;

All. 5 - Prescrizioni tecniche e frequenza delle operazioni ed articolazione di massima prevista per la presenza del personale addetto a prestazioni ausiliare, di pulizia e di supporto al personale;

All. 6 - DUVRI;

All. 7 - Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (reperibile anche all'interno del sito istituzionale dell'Ente);

All. 8 - Elenco non nominativo del personale dell'affidatario uscente, con retribuzione annua;

All. 9 – Planimetrie dell'Asilo nido;

All. 10 – Patto d'integrità;

All. 11 - Codice di comportamento integrativo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 30/11/2021 (reperibile anche all'interno del sito istituzionale dell'Ente);

All. 12 – Criteri di valutazione delle offerte ed attribuzione dei punteggi.